Società a responsabilità limitata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Vers. 00

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

ESTRATTO

n.	Atto del approvazione	tipo	descrizione
1	Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2021	Vers. 00	- Approvazione ed adozione del M.O.G.C. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in vigore dal 30.07.2020, aggiornato con ultimi provvedimenti inseriti: D.Lgs. 14.07.2020, n. 75 ed il D.Lgs. 03.09.2020, n. 116.

I N D I C E

A - PARTE GENERALE

P.G.-Scheda 01. *LE DEFINIZIONI*

P.G.-Scheda 02. *IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231*

P.G.-Scheda 03. *I REATI NEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231*

P.G.-Scheda 04. *LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA*

P.G.-Scheda 05. *L'ENTE 3MC SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA*

05.01 L'AZIENDA E GLI ASSETTI SOCIETARI

05.02 LE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA 3MC S.R.L.

05.03 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA 3MC S.R.L.

P.G.-Scheda 06. *IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO*

06.01 GLI OBIETTIVI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

06.02 LE FUNZIONI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

06.03 L'ATTUAZIONE DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

06.04 LE VERIFICHE PERIODICHE DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

06.05 I DESTINATARI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

06.06 LE MODIFICHE E GLI AGGIORNAMENTI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

P.G.-Scheda 07. *LA TUTELA DELLA PRIVACY*

07.01 IL QUADRO NORMATIVO SULLA PRIVACY

07.02 LE NOVITÀ DI CARATTERE GENERALE

07.03 I PRINCIPI, IL CONSENSO E L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

07.04 IL CODICE PROTEZIONE DATI PERSONALI – LE SANZIONI

07.05 I DIRITTI DELL'INTERESSATO

07.06 L'AUTORITÀ DI CONTROLLO (TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE)

P.G.-Scheda 08. *IL CODICE ETICO*

08.01 IL CODICE ETICO DI 3MC S.R.L.

08.02 L'INTERPRETAZIONE E LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

P.G.-Scheda 09. *L'ORGANISMO DI VIGILANZA*

09.01 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI

09.02 La Nomina e la Durata dell'Organismo

09.03 L'Organismo di Vigilanza: Missione

09.04 L'Organismo di Vigilanza: Compiti

09.05 I Flussi Informativi dall'Organismo al Management

09.06 I Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo

09.07 Le Verifiche Periodiche dell'Organismo

09.08 Il Sistema di Informazione

09.09 Il Programma di Formazione

09.10 L'Organismo di Vigilanza nell'Organigramma Privacy

P.G.-Scheda 10. *Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio*

10.01 La Funzione del Sistema Disciplinare

10.02 La Violazione del Modello

10.03 I Criteri Generali d'Irrogazione delle Sanzioni

10.04 Le Sanzioni per il Personale Dipendente (Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001)

10.05 Le Sanzioni per le Posizioni Apicali dell'Ente (Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001)

10.06 Le Misure nei confronti degli Amministratori

10.07 Le Misure di Tutela nei confronti dei Collaboratori a progetto e dei Lavoratori somministrati, dei Consulenti, dei Fornitori

10.08 La Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

B - PARTE SPECIALE

P.S.-Scheda 11. *La Mappatura Attività a Rischio di Reato in 3MC S.r.l.*

11.01 I Fatti di Lieve Entità nella Parte Speciale del M.O.G.C.

11.02 Gli Obiettivi della Parte Speciale del M.O.G.C.

11.03 I Controlli nella Parte Speciale del M.O.G.C.

11.04 I Reati Associabili all'Attività dell'Ente

P.S.-Scheda 12. I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione *(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)*
I Reati di dichiarazioni mendaci contro l'Autorità Giudiziaria *(art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)*

P.S.-Scheda 13. I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione *(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)*
I Reati di dichiarazioni mendaci contro l'Autorità Giudiziaria *(art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)*

P.S.-Scheda 14. I Delitti Informatici ed il Trattamento Illecito dei Dati *(art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)*
I Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore *(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)*
Gli Adempimenti in Materia di Privacy *(Reg. UE 2016/679 – D.Lgs. n. 196/2003)*

P.S.-Scheda 15. I Delitti contro l'Industria e il Commercio *(art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)*

P.S.-Scheda 16.	I REATI SOCIETARI *(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 17.	I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE *(art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 18.	I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO *(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 18_A	LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 13 FEBBRAIO 2014 *ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008* *(collegato all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 19.	I REATI AMBIENTALI *(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 20.	I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE *(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 21.	I REATI IN MATERIA TRIBUTARIA *(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)*
P.S.-Scheda 22.	LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (*WHISTLEBLOWING*) *(art. 6 D.Lgs. 231/2001)* *(artt. 2 e 3 Legge 179/2017)*
P.S.-Scheda 23.	*GLI ALLEGATI*
P.S.-Scheda 23.01.	*IL CODICE ETICO DI 3MC S.R.L.*
P.S.-Scheda 23.02.	*IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI 3MC S.R.L.*
P.S.-Scheda 23.03	*LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI* *- PROCEDURA "WHISTLEBLOWING" -* IL REGOLAMENTO

Società a responsabilità limitata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Vers. 00

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

in vigore dal 30.07.2021 con gli *ultimi provvedimenti inseriti*:

- ***D.Lgs. 14.07.2020, n. 75**, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 177 dd. 15.07.2020, in vigore dal 30.07.2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".*
- ***D.Lgs. 03.09.2020, n. 116**, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 226 dd. 11.09.2020, in vigore dal 26.09.2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".*

A - PARTE GENERALE

P.G. – Scheda 01. LE DEFINIZIONI

- **Analisi dei rischi**: L'attività d'analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- **Attività a rischio di reato**: Il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre 3MC S.R.L. al rischio di commissione di reato;
- **Audit di sistema di gestione**: Il processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione;
- **C.C.N.L.**: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Lavoratori applicabile ai dipendenti di 3MC S.R.L.;
- **Codice etico**: L'insieme di principi e metodologie utilizzate dall'organizzazione nei confronti di terzi interessati quali: dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere raccomandare o vietare determinati comportamenti con la finalità di sviluppare costantemente un'etica di impresa, anche indipendentemente da quanto previsto a livello normativo;
- **Contravvenzione**: Una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda;
- **Destinatari**: Gli organi societari (amministratori e sindaci), dipendenti, mandatari, procuratori, outsourcer e altri soggetti con cui 3MC S.R.L. entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti**: Tutte le persone fisiche che intrattengono con 3MC S.R.L. un rapporto di lavoro subordinato;
- **Delitto**: Una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa;
- **D.Lgs. 231/2001**: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **D.Lgs. 81/2008, art. 30**: L'art. 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro", prevede l'adozione e l'efficace attuazione del Modello di organizzazione e di gestione per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al decreto sulla sicurezza. Lo stesso articolo richiama procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli;
- **Ente**: 3MC SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in VARMO (UD), via Ettore Pancini n. 9, che svolge la propria attività prevalentemente nel territorio Italiano;
- **Fornitori**: I fornitori di beni e di servizi alla 3MC S.R.L. che non rientrano nella definizione di Partner;
- **Linee Guida**: Le Linee Guida per la redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione ed adozione del Modello stesso;
- **Modello Organizzativo** o **Modello di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi del D.Lgs. 231/2001: Il corpo di regole concernenti le modalità di espletamento delle attività e i protocolli/procedure di condotta adottati ed attuati dall'Ente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto nel presente documento e relativi allegati;

- **Organismo di Vigilanza** e di controllo (**O.d.V.**): L'organismo, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, a cui è affidato il compito di verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo, di vigilare sul suo funzionamento e sull'effettiva osservanza da parte dei destinatari nonché di curarne l'aggiornamento;
- **Partner**: Le controparti contrattuali con le quali 3MC S.R.L. addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc.), ove destinati a cooperare con la stessa Società nell'ambito delle Aree a Rischio;
- **Personale** o **Stakeholder**: Le persone, fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con 3MC S.R.L. a qualunque titolo, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, i tirocinanti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della stessa società;
- **Politica per la prevenzione dei reati**: Gli obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione;
- **Protocollo Preventivo**: La misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello Organizzativo al fine di prevenire la realizzazione dei reati;
- **Pubblica Amministrazione**: Comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Non esistendo nel codice penale una definizione di Pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, essa comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici". Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti, sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "*pubblici ufficiali*", degli "*incaricati di pubblico servizio*" e degli "*esercenti un servizio di pubblica necessità*";
- **Pubblico servizio**: L'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- **Reato**: Ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. Sotto il profilo sostanziale il reato può invece definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Nel caso specifico è l'insieme dei reati o il singolo reato, richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro);
- **Responsabile Interno**: Il soggetto interno a 3MC S.R.L. al quale viene attribuita, con nomina dell'amministratore delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio;
- **Responsabilità**: Il dovere posto in capo ad un soggetto di sottostare alla sanzione;
- **Rischio**: La probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- **Rischio accettabile**: La minaccia, che può essere ridotta ad un livello tollerabile per l'organizzazione, con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal S.G.R.A., ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente;

- **Risk Assessment**: attività di analisi del rischio finalizzata ad identificare le aree/processi, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi potenziali rischi in ordine alla possibile commissione dei Reati cui potrebbe conseguire la responsabilità amministrativa della Società;
- **Sanzione penale**: È la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto, ovvero di una norma penale. Pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale;
- **S.G.R.A.**: L'acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa;
- **Sistema Disciplinare e Sanzionatorio**: Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello Organizzativo;
- **Soggetti** o **Persone giuridiche**:Gli Enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri, individuati nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, di cui alle disposizioni dell'art. 11, comma 1, della L. 300/2000, che delegava il Governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto "la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi";
- **Soggetti in posizione apicale**: I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs. 231/2001 ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di 3MC S.R.L. in particolare i Soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'eventuale Collegio sindacale, gli eventuali investitori, i procuratori;
- **Soggetti sottoposti ad altrui direzione**:I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti in posizione apicale;
- **Whistleblower***:* Il soggetto che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse societario a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa;
- **Whistleblowing**: Le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

P.G. – Scheda 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231, in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 (il "Decreto 231"). Detto provvedimento, entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 stabiliscono una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati e aver attuato opportune procedure di segnalazione delle condotte illecite (vedi Regolamento in materia di *Whistleblowing*).

La responsabilità dell'Ente consegue al verificarsi di determinati illeciti penali (c.d. Reati presupposto), tassativamente previsti dallo stesso Decreto, commessi nell'interesse o vantaggio dell'Ente, da coloro che:

a. rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

b. esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso Ente;

c. sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati.

È escluso, pertanto, che si configuri un'ipotesi di responsabilità nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

Tale responsabilità si colloca tra il sistema amministrativo e il sistema penale, introducendo così nell'ordinamento giuridico un vero e proprio "*tertium genus*" di responsabilità che si fonda sui principi cardine di quest'ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando i principi di legalità - con tutti i suoi corollari, ovvero riserva di legge, irretroattività, tassatività, divieto di analogia ed offensività - ed il principio di colpevolezza.

La Società risponde per "colpa di organizzazione" in via amministrativa (con le modalità del diritto e del processo penale) per non aver predisposto e attuato un sistema di organizzazione, gestione e controllo diretto a monitorare i processi critici con l'intento e lo scopo di prevenire la commissione di fattispecie criminose.

La responsabilità amministrativa della Società non sostituisce quella personale del soggetto che ha commesso il reato ma si affianca a questa; l'art. 8 del Decreto afferma in proposito che la responsabilità della Società sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. l'ente abbia provveduto all'istituzione di un organismo con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di cui al punto precedente non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. sia stato predisposto un sistema di verifica periodica e di aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Decreto 231/2001 – Fattispecie di Reato richiamate dal Decreto – Evoluzione della norma

L'ente, dunque, può essere ritenuto responsabile solo con riguardo ai reati-presupposto, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del Decreto. I reati-presupposto possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

1. delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto;
3. delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto;
4. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto;
5. delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-*bis.1* del Decreto;
6. reati societari, richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto;
7. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto;
8. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-*quater1* del Decreto;
9. delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto;
10. delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-*sexies* del Decreto;
11. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto;
12. reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146;

13. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto;
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto;
15. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto;
16. reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato nell'art. 25-*duodecies* del Decreto;
18. *delitti in materia di discriminazione razziale e xenofobia richiamati dall'art. 25-terdecie* del Decreto*;*
19. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto;
20. i reati cosiddetti tributari, richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto;
21. reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto.

----------oo00oo----------

★ **LEGGE 29 settembre 2000, n. 300** (G.U. 25/10/2000 n. 250 SO n. 176), recante "*Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*".

★ **DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231**
(G.U. 19/06/2001, n. 140), in vigore dal 04.07.2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

★ **LEGGE 23 novembre 2001, n. 409** (G.U. 24/11/2001, n. 274), conversione con modificazioni del DECRETO LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 (G.U. 26/09/2001, n.224), in vigore dal 25.11.2001, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", **ha disposto, con l'art. 6, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-bis** (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento).

★ **DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61** (G.U. 15/04/2002, n.88), in vigore dal 16.04.2002, recante "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*", **ha disposto, con l'art. 3, c. 2, l'introduzione dell'art. 25-ter** (Reati societari)

★ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115** (G.U. 15/06/2002, n.139 SO n.126 – Rettifica G.U. 06/12/2002, n. 286), in vigore dal 01.07.2002, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A*)", **ha disposto, con l'art. 299, l'abrogazione dell'art. 75** (Esecuzione delle sanzioni pecuniarie).

★ **LEGGE 14 gennaio 2003, n. 7** (G.U. 27/01/2003, n.21), in vigore dal 28.01.2003, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, **ha disposto, con l'art. 3, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-quater** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

★ **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313** (G.U. 13/02/2003, n.36 SO n.22), in vigore dal 30.03.2002, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"*, **ha disposto, con l'art. 52,**

l'abrogazione dei seguenti articoli: - art. 80 (Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)**; - art. 81** (Certificati dell'anagrafe)**; - art. 85, c. 1, lett. b)** (Disposizioni regolamentari).

- **DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 26 giugno 2003, n. 201** (G.U. 04/08/2003, n. 179), recante "*Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", **ha disposto, con l'art. 8, c. 1, la modifica dell'art. 6, c. 3** (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente).
- **LEGGE 11 agosto 2003, n. 228 (**G.U. 23/08/2003, n.195), in vigore dal 07.09.2003, recante "*Misure contro la tratta delle persone*", **ha disposto, con l'art. 5, l'introduzione dell'art. 25-quinques** (Delitti contro la personalità individuale).
- **LEGGE 18 aprile 2005, n. 62** (G.U. 27/04/2005, n.96 SO n.76), in vigore dal 12.05.2005, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*", **ha disposto, con l'art. 9, c. 3, l'introduzione dell'art. 25-sexies** (Abusi di mercato).
- **LEGGE 28 dicembre 2005, n. 262** (G.U. 28/12/2005, n.301 SO n.208), in vigore dal 12.01.2006, recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*", **ha disposto, con l'art. 31, la modifica dell'art. 25-ter, c. 1, lett. r), e, con l'art. 39, c. 5), ha stabilito che** "***Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate.***"
- **LEGGE 9 gennaio 2006, n. 7** (G.U. 18/01/2006, n.14), in vigore dal 02.02.2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", **ha disposto, con l'art. 8, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-quater.1** (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).
- **LEGGE 6 febbraio 2006, n. 38 (**G.U. 15/02/2006, n.38), in vigore dal 02.03.2006, recante "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografica anche a mezzo Internet*", **ha disposto, con l'art. 10, c. 1, lett. a) la modifica dell'art. 25-quinques, c. 1, lett. b), e con l'art. 10, c. 1, lett. b), ha stabilito dell'art. 25-quinques, c. 1, lett. c)** (Delitti contro la personalità individuale).
- **LEGGE 3 agosto 2007, n. 123** (G.U. 10/08/2007, n.185), in vigore dal 14.06.2013, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", **ha disposto, con l'art. 9, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-septies** (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
- **DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 (**G.U. 14/12/2007, n.290 SO n.268), in vigore dal 29.12.2007, recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", **ha disposto, con l'art. 63, c. 3, l'introduzione dell'art. 25-octies** (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- **LEGGE 18 marzo 2008, n. 48** (G.U. 04/04/2008, n.80 in SO n.79), vigente dal 05.04.2008, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*", **ha disposto, con l'art. 7, c. 1, l'introduzione dell'art. 24-bis** (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81** (G.U. 30/04/2008, n.101 SO n.79), in vigore dal 15.05.2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. Recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", **ha disposto, con l'art. 300, c. 1, la sostituzione dell'art. 25-septies** (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
- **LEGGE 15 luglio 2009, n. 94** (G.U. 24/07/2009, n.170 SO n.128), in vigore dal 08.08.2009, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*", **ha disposto, con l'art. 2, c. 29, l'introduzione dell'art. 24-ter** (Delitti di criminalità organizzata).

- **LEGGE 23 luglio 2009, n. 99** (G.U. 31/07/2009, n.176 SO n.136), in vigore dal 15.08.2009, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", **ha disposto**:
  - **con l'art. 15, c. 7, lett. a) la modifica dell'art. 25-bis, c. 1 e c. 2, l'introduzione della lett. f-bis) e la modifica della rubrica**;
  - **con l'art. 15, c. 7, lett. b) l'introduzione dell'art. 25-bis.1** (Delitti contro l'industria e il commercio);
  - **con l'art. 15, c.7, lett. c) l'introduzione dell'art. 25-novies** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- **LEGGE 3 agosto 2009, n. 116** (G.U. 14/08/2009, n.188)**,** in vigore dal 15.08.2009,, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*", **come modificata dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121** (in G.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243), in vigore dal 01.01.2010, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*", **ha disposto, con l'art. 4, c. 1, l'aggiunta dell'art. 25-novies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – **errata corrige con l'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 121/2011**.
- **LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191** (in G.U. 30/12/2009, n.302 SO n.243), in vigore dal 01.01.2010, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*", **ha disposto, con l'art. 2, c. 218, la modifica dell'art. 18, c. 2** (Pubblicazione della sentenza di condanna).
- **DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 121** (in G.U. 01/08/2011, n.177), in vigore dal 16.08.2011, recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*", **ha disposto**:
  - **con l'art. 2, c. 1, conseguentemente alla modifica dell'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116** (in G.U. 14/08/2009, n. 188)**, la variazione dell'art. 25-decies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);
  - **con l'art. 2, c. 2, l'introduzione dell'art. 25-undecies** (Reati ambientali).
- **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183** (G.U. 14/11/2011, n.265 SO n.234), in vigore dal 01.01.2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore 14.11.2011, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*", **ha disposto, con l'art. 14, c. 12, l'introduzione del comma 4-bis all'art. 6** (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente).
- **DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109** (G.U. 25/07/2012, n. 172), in vigore dal 09.08.2012, recante "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", **ha disposto, con l'art. 2, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-duodecies** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
- **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. 13/11/2012, n.265), in vigore dal 28.11.2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", **ha disposto**:
  - **con l'art. 1, c. 77, lett. a) la modifica della rubrica e del c. 3 dell'art. 25**;
  - **con l'art. 1, c. 77, lett. b) l'introduzione della lett. s-bis) all'art. 25-ter, c. 1**.
- **LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125** (G.U. 30/10/2013, n. 255), conversione con modificazioni del DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (G.U. 31/08/2013, n.204),in vigore dal 31.10.2013, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*", **ha disposto, con l'art. 12, c. 5-bis, l'introduzione del comma 1-bis dall'art. 53** (Sequestro preventivo).
- **DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39** (G.U. 22/03/2014, n.68), in vigore dal 06.04.2014, recante "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*", **ha disposto, con l'art. 3, c. 1, la modifica dell'art. 25-quinques, c. 1, lett. c)** (Delitti contro la personalità individuale).

- **LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186** (G.U. 17/12/2014, n.292), in vigore dal 01.01.2015, recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*", **ha disposto**:
  - **con l'art. 3, c. 5, lett. a) la modifica dell'art. 25-octies, c. 1**;
  - **con l'art. 3, c. 5, lett. b) la modifica della rubrica dell'art. 25-octies** (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio).
- **LEGGE 22 maggio 2015, n. 68** (G.U. 28/05/2015, n. 122), in vigore dal 14.06.2015, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", **ha disposto, con l'art. 1, c. 8, lett. a), la modifica dell'art. 25-undecies, c. 1, lettere a) e b), e l'introduzione delle lettere da c) a g) all'art. 25-undecies, c. 1, e del comma 1-bis all'art. 25-undecies** (Reati ambientali).
- **LEGGE 27 maggio 2015, n. 69** (G.U. 30/05/2015, n.124), in vigore dal 14.06.2015, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", **ha disposto**:
  - **con l'art. 12, c. 1, lett. a), la modifica dell'art. 25-ter, c. 1, alinea**;
  - **con l'art. 12, c. 1, lett. b), la modifica dell'art. 25-ter, c. 1, lett. a)**;
  - **con l'art. 12, c. 1, lett. c), l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 25-ter, c. 1**;
  - **con l'art. 12, c. 1, lett. d), la modifica dell'art. 25-ter, c. 1, lett. b)**;
  - **con l'art. 12, c. 1, lett. e), l'abrogazione della lettera c) all'art. 25-ter, c. 1**.
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, n. 7** (G.U. Serie Generale 22/01/2016, n.17), in vigore dal 06.02.2016, recante *"Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*", **ha disposto l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del codice penale richiamati nel D.Lgs. 231/2001.**
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 GENNAIO 2016, n. 8** (G.U. Serie Generale 22/01/2016, n.17), in vigore dal 06.02.2016, recante "*Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67*", **ha disposto la depenalizzazione di alcuni reati del codice penale richiamati nel D.Lgs. 231/2001.**
- **LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199** (G.U. Serie Generale 03/11/2016, n. 257), in vigore dal 04.11.2016, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*, **ha disposto, con l'art. 6, c. 1, la modifica dell'art. 25-quinques, c. 1, lett. a)**.
- **DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38** (G.U. Serie Generale 30/03/2017, n.75), in vigore dal 14.04.2017, recante "*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*", **ha disposto, con l'art. 6, c. 1, la modifica dell'art. 25-ter, c. 1, lett. s-bis)**.
- **LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161** (G.U. Serie Generale 04/11/2017, n.258), in vigore dal 19.11.2017, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*, **ha disposto, con l'art. 30, c. 4, l'introduzione all'art. 25-duodecies** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) **dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater**.
- **LEGGE 20 novembre 2017, n. 167** (G.U. Serie Generale 27/11/2017, n.277), in vigore dal 12.12.2017, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017*", **ha disposto, con l'art. 5, c. 2, l'introduzione dell'art. 25-terdecies** (Razzismo e xenofobia).
- **LEGGE 30 novembre 2017, n. 179** (G.U. Serie Generale 14/12/2017, n. 291), in vigore dal 29.12.2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*, **ha disposto, con l'art. 2, c. 1, l'introduzione all'art. 6 dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater**.
- **DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2018, n. 21** (G.U. Serie Generale 22/03/2018, n. 68), in vigore dal 06.04.2018, recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103"*, **ha disposto, con l'art. 7, c. 1, lett. c), l'abrogazione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies** (Razzismo e xenofobia) **del D.Lgs. 231/2001, ed ha**, inoltre, **abrogato l'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies** (Reati ambientali). A seguito della novella, le fattispecie abrogate

non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604-bis e all'art. 452-quaterdecies.

★ **LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3** (G.U. Serie Generale 16/01/2019, n. 13), in vigore dal 31.01.2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*, il provvedimento introduce rilevanti novità in materia di responsabilità degli enti. Sotto questo profilo, risultano di particolare interesse la riforma del traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) ed il suo inserimento tra i reati presupposto "231". **Ha disposto:**

- **con l'art. 1, c. 9, lett. a), all'art. 13, c. 2, la sostituzione di alcune parole**;
- **con l'art. 1, c. 9, lett. b), all'art. 25 la sostituzione del comma 1 e del comma 5, e l'aggiunta del comma 5-bis, dopo il comma 5**;
- **con l'art. 1, c. 9, lett. c), all'art. 51, comma 1 e comma 2, la sostituzione di alcune parole.**

★ **LEGGE 3 maggio 2019, n. 39** (G.U. Serie Generale 16/05/2019, n. 113), in vigore dal 17.05.2019, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014,* **ha disposto, con l'art. 5, c. 1, l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies** (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

★ **LEGGE 18 novembre 2019, n. 133** (G.U. Serie Generale 20/11/2019, n. 272), in vigore dal 21.11.2019, di conversione del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (G.U. Serie Generale 21/09/2019, n. 222) entrato in vigore il 22.09.2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica",* **ha disposto con l'art. 1, comma 11-bis, l'inserimento, nell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, di alcune parole con riferimento all'art. 1, comma 11, della Legge 133/2019**.

★ **LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157** (G.U. Serie Generale 24/12/2019, n. 301), in vigore dal 25.12.2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (G.U. Serie Generale 26/10/2019, n. 252) entrato in vigore il 27.10.2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili",* **ha disposto, con l'art. 39, comma 2, l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies** (Reati tributari).

★ **DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75** (G.U. Serie Generale 15/07/2020, n. 177), in vigore dal 30.07.2020, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*", oltre ad apportare alcune modifiche al codice penale **ha disposto, con l'art. 5, alcune modificazioni agli artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/200, ed introdotto l'art. 25-sexiesdecies** (Contrabbando).

★ **DECRETO LEGISLATIVO 03.09.2020, n. 116**, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 226 dd. 11.09.2020, in vigore dal 26.09.2020, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", **dispone di modificare direttamente la parte del D.Lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale) **dedicata alle norme generali sui rifiuti ed imballaggi**.

La società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (c.d. soggetti apicali);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

È comunque opportuno ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001) se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'ente.

In base al D.Lgs. 231/2001 l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal decreto (*artt. 6, 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-nonies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, oltre che per i reati transnazionali introdotti dalla L. 146/2006*) se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

I REATI TRANSNAZIONALI
(richiamati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 4***: Gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, nei casi ed alle condizioni previsti dal c.p. agli artt. 7, 8, 9 e 10;
  - Reati commessi all'estero (art. 7 c.p.);
  - Delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.);
  - Delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.);
  - Delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.).
- *Rif.* ***comma 2*** *art. 4*: Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

(riferimento agli artt. 3 e 10 della L. 146/2006)
Art. 3. Definizione di reato transnazionale
Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti

LA TUTELA DEI SEGNALATORI DI REATI O DIIRREGOLARITÀ
(richiamati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 3 della Legge 179/2017)

- *Rif.* ***comma 2-quater art. 6 D.Lgs. 231/2001:*** nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.:
  - Mansioni del lavoratore (art. 2103 c.c.);
- *Rif.* ***comma 1 art. 3 Legge 179/2017***: sanzioni per rivelazioni di notizie coperte dall'obbligo di segreto .
  - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
  - Rivelazione di segreto professionale (art. 622 c.p.);
  - Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.);
  - Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

I DELITTI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE
(richiamati dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 24***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter:
  - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
  - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
  - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
  - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 24***: sanzioni pecuniarie se, a seguito commissione dei delitti di cui al comma 1, ottenuto profitto di rilevante entità o ne deriva un danno di particolare gravità.
- *Rif.* ***comma 2-bis art. 24***: sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 Legge 898/1986 (sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).
- *Rif.* ***comma 3 art. 24***: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e), per condanna nei casi indicati nel comma 1.

I DELITTI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

(richiamati dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis. Medesima sanzione, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, per commissione delitti di cui agli articoli. 314, primo comma, 316 e 323 del c.p.:
  - Peculato (art. 314 c.p.);
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  - Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, c.p.);
  - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25***: sanzione pecuniaria all'ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 319, 319-ter, comma 1, 321 e 322, commi 2 e 4:
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
  - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 4 c.p.).
- *Rif.* ***comma 3 art. 25***: sanzione pecuniaria all'ente per commissione delitti di cui al c.p. artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321:
  - Concussione (art. 317 c.p.);
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
  - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2 c.p.);
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- *Rif.* ***comma 4 art. 25***; sanzioni pecuniarie, di cui ai commi 1, 2 e 3, all'ente anche quando tali delitti sono commessi dalle persone di cui al c.p. artt. 320 e 322-bis:
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 5 art. 25***; sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, per durata non inf. a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro , se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. b).
- *Rif.* ***comma 5-bis art. 25***; sanzioni interdittive, con durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 24-bis***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies:
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 24-bis***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 615-quater e 615-quinquies:
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
  - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- *Rif.* ***comma 3 art. 24-bis***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 491-bis e 640-quinquies, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con legge 18.11.2019, n. 133):
  - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
  - Art. 1, comma 11, Legge n. 133/2019 *"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni"*.
- *Rif.* ***comma 4 art. 24-bis***: in caso di condanna per uno dei delitti indicati:
  - *nel* ***comma 1, art. 24-bis***: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e);
  - *nel* ***comma 2, art. 24-bis***: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. b) ed e);
  - *nel* ***comma 3, art. 24-bis***: sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e).

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
(richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-novies***: sanzione pecuniaria all'ente per i reati di cui agli artt. 171, c. 1, lett. a-bis), e c. 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22/04/1941, n. 633:
  - Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, l. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941);
  - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941);
  - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione (art. 171-ter l. 633/1941
  - Contrassegno SIAE – omissione della comunicazione (art. 171-septies l. 633/1941);
  - Decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-novies***: sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, per una durata non sup. ad un anni, nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1; fermo restando quanto previsto dall'art. 174-quinquies della legge n. 633/1941.

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 24-ter***: sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. artt. 416, c. 6, 416-bis, 416-ter e 630, nonché delitti previsti dall'art. 74 del T.U. approvato con D.P.R. 09/10/1990, n. 309:
  - Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
  - Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo di- retto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);
- Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis.

- *Rif.* ***comma 2 art. 24-ter***: sanzioni pecuniarie per commissione di taluno dei delitti di cui al c.p. art. 416, con esclusione del c. 6, e di cui al c.p.p. art. 407, c. 2, lett. a), n. 5:
  - Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);
  - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).
- *Rif.* ***comma 3 art. 24-ter***: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2;
- *Rif.* ***comma 4 art. 24-ter***: sanzione interdittiva definitiva se l'ente o sua unità organizzativa viene utilizzata stabilmente per consentire o agevolare commissione reati di cui ai commi 1 e 2.

I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA (c.d. FALSO NUMMARIO)
(richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, lettere dalla* ***a)*** *alla f-bis****), art. 25-bis***: sanzione pecuniaria all'ente per i delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 457, 459 (ridotte di un terzo), 460, 461, 464, 473 e 474:
  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-bis***: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non sup. ad un anno, applicate all'ente, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al c.p. artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
(richiamati dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***a), art. 25-bis.1***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater:
  - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
  - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***b), art. 25-bis.1***: sanzioni pecuniarie per commissione delitti di cui al c.p. artt. 513-bis e 514:
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-bis.1***: sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, c. 2, applicate all'ente, nei casi di condanna per delitti di cui alla lett. b) c. 1.

I REATI SOCIETARI
(richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***a), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c.:
  - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. - *Articolo sostituito da art. 9 della Legge 27 maggio 2015, n. 69*);

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***a-bis), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621-bis c.c.:
  - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c. - *Articolo inserito da art. 10 della Legge 27 maggio 2015, n. 69*);
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***b), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c.:
  - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. - *Articolo sostituito da art. 11 della Legge 27 maggio 2015, n. 69*).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***c), art. 25-ter*** *Lettera abrogata dall'art. 12, c. 1, lett. e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69*;
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***d), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'art. 2623, c. 1, c.c. (leggasi art. 27 D.Lgs. 39/2010):
  - Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - *Articolo abrogato dall'art. 34, c. 2, della Legge 28.12.2005, n. 262*).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***e), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'art. 2623, c. 2, c.c.:
  - Falso in prospetto (art. 2623 c.c. - *Articolo abrogato dall'art. 34, c. 2, dalla Legge 28.12.2005, n. 262*).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***f), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'art. 2624, c. 1, c.c.:
  - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1, c.c. -*Articolo abrogato dall'art. 37, c. 34, del Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 39*).
    Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2624 c.c. è confluita nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***g), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624, c. 2, c.c.:
  - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 2, c.c. - *Articolo abrogato dall'art. 37, c. 34, del Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 39*).
    Nota: la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2624 c.c. è confluita nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***h), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, c. 2, c.c.:
  - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***i), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c.:
  - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***l), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c.:
  - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***m), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c.:
  - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***n), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c.:
  - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***o), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c.:
  - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***p), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c.:
  - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***q), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c.:
  - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***r), art. 25-ter***: sanzioni pecuniarie applicata all'ente per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione conflitto d'interessi, previsto dall'art. 2629-bis c.c.:
  - Aggiotaggio (art. 2637 c.c. - *Articolo modificato dall'art. 1, c. 1, della D.Lgs. 11.04.2002, n.61*).)
  - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c. - *Articolo aggiunto dall'art. 31 della L. 28.12.2005, n. 262*).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***s), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, c. 1 e c. 2, c.c.:
  - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***s-bis), art. 25-ter***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635, c. 3, c.c. e dall'art. 2635-bis, c. 1, c.c. [*lettera sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38*]:
  - Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3);
  - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1 - *Articolo inserito dall'art. 4, D.Lgs. 15.03.2017, n. 38*).
- *Rif.* ***comma 2, art. 25-ter***: sanzione pecuniaria, a seguito della commissione dei reati di cui al comma 1, è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;

- *Rif.* ***art. 39, c. 5, Legge 28.12.2005, n. 262***: le sanzioni pecuniarie previste dal presente art. 25-ter sono raddoppiate.

I DELITTI IN MATERIA DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO *(richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)*

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-quater***: sanzioni pecuniarie all'ente per commissione delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal c.p. e dalle leggi speciali.
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-quater***: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1;
- *Rif.* ***comma 3 art. 25-quater***: sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1;
- *Rif.* ***comma 4 art. 25-quater***: sanzioni pecuniarie ed interdittive, di cui ai commi 1, 2 e 3, per la commissione di delitti, diversi da quelli del comma 1, in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York – 09/12/1999.

I DELITTI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI *(richiamati dall'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001)*

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-quater.1***: sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2 (per una durata non inf. ad un anno), per la commissione di delitti di cui al c.p. art. 583-bis, applicate all'ente nella cui struttura è commesso il delitto. Revoca dell'accreditamento se si tratti di un ente privato accreditato;
  - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-quater.1***: sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE *(richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)*

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***a), art. 25-quinquies***: sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600, 601, 602 e 603-bis:
  - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p. – *Articolo introdotto dall'art. 12, D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011*).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***b), art. 25-quinquies***: sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600-bis, c. 1, 600-ter, c. 1 e c. 2 (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1) e 600-quinquies:
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p. – *Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38*);
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***c), art. 25-quinquies***: sanzioni pecuniarie all'ente per commissione dei delitti previsti dalla sez. I, capo III, titolo XII, libro II del c.p. artt. 600-bis, c. 2, 600-ter, c. 3 e c. 4, e 600-quater, (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1) nonché l'art. 609-undecies:
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
  - Pornografia minore (art. 600-ter c.p.);
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p. – *Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 06.02.2006 n. 38*);
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p. – *Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 04.03.2014 n. 39*).
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-quinquies***: sanzioni interdittive, previste dall'art. 9, c. 2, per durata non inf. ad un anno, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lett. a) e lett. b);
- *Rif.* ***comma 3 art. 25-quinquies***: sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al comma 1.

I REATI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (*richiamati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001*)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-sexies***: sanzioni pecuniarie all'ente in relazione ai reati previsti dagli artt. 184 e 185 della Parte V, Titolo I-bis, capo II, del T.U. di cui al decreto legislativo 24/02/1998, n. 58:
  - Abuso di informazioni privilegiate – Sanzioni penali (art. 184, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58);
  - Manipolazione del mercato – Sanzioni penali (art. 185, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58).

- *Rif.* ***comma 2 art. 25-sexies***: sanzione pecuniaria aumentata dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'ente, se lo stesso è di rilevante entità.

I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
(richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, periodo* ***1, art. 25-septies***: sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione dell'art. 55, c. 2, D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 – *Articolo modificato dall'art. 39, c. 12, D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e sostituito dall'art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 106/2009*).
- *Rif.* ***comma 1****, periodo* ***2, art. 25-septies***: sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 1, periodo 1.
- *Rif.* ***comma 2****, periodo* ***1, art. 25-septies***: sanzione pecuniaria, salvo quanto previsto dal comma 1, per delitto di cui al c.p. art. 589, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:
  - Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- *Rif.* ***comma 2****, periodo* ***2, art. 25-septies***: sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non inf. a tre mesi e non sup. ad un anno, nel caso di condanna per il delitto di cui al comma 2, periodo 1.
- *Rif.* ***comma 3****, periodo* ***1, art 25-septies***: sanzione pecuniaria per delitto di cui al c.p. art. 590, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008):
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- *Rif.* ***comma 3****, periodo* ***2, art 25-septies***: sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, non sup. a sei mesi, nel caso di condanna per il delitto di cui al c. 3, periodo 1.

I REATI DI RICETTAZIONE, DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO,DI BENI O DI UTILITÀ, DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO
(richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, periodo* ***1, art. 25-octies***: sanzione pecuniaria all'ente per reati di cui al c.p. artt. 648, 648-bis e 648-ter:
  - Ricettazione (art. 648 c.p.)
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, periodo* ***2, art. 25-octies***: sanzione pecuniaria nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la reclusione sup. nel massimo a cinque anni.
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-octies***: sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, per una durata non sup. a due anni, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1.
- *Rif.* ***comma 3 art. 25-octies***: osservazioni, di cui all'art. 6, formulate dal Ministero della giustizia, sentito la U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria), in relazione agli illeciti di cui ai c. 1 e c. 2.

I DELITTI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(richiamati dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

- Rif. ***comma 1 art. 25-decies***: sanzione pecuniaria all'ente la commissione del delitto di cui al c.c. art. 377-bis:
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.c.).

I REATI AMBIENTALI (*DELITTI CONTRO L'AMBIENTE*)
(richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***a), art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-bis:
  - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***b), art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-quater:
  - Disastro ambientale – fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (art. 452-quater c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***c), art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei reati previsti dal c.p. art. 452-quinquies:
  - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***d), art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei delitti associativi aggravati previsti dal c.p. art. 452-octies:

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***e)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per commissione dei delitti previsti dal c.p. art. 452-sexies:
  - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***f)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art. 727-bis c.p.:
  - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 1****, lett.* ***g)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art. art. 733-bis c.p.:
  - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- *Rif.* ***comma 1.bis art. 25-undecies***: sanzioni interdittive di cui all'art. 9 nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lett. a) e b) del presente articolo, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di cui alla citata lett. a).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***a)****, punti* ***1*** *e* ***2****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 137, c. 2, c. 3, c. 5, c. 11 e c. 13, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Sanzioni penali (art. 137, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***b)****, punti* ***1****,* ***2*** *e* ***3****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 256, c. 1, lett. a) e lett. b), c. 3, periodo 1 e periodo 2, c. 5 e c. 6, primo periodo, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***c)****, punti* ***1*** *e* ***2****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 257, c. 1 e c. 2, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Bonifica dei siti (art. 257 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***d)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la violazione dell'art. 258, c. 4, periodo 2, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***e)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 259, c. 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***f)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione del delitto di cui all'art. 260, c. 1 e c. 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 ***(articolo abrogato dall'art. 7, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 21/2018)***
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***g)****, art. 25-undecies*: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 260-bis, c. 6, c. 7, periodi 2 e 3, e c. 8, periodi 1 e 2, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).
- *Rif.* ***comma 2****, lett.* ***h)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 279, c. 5, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:
  - Sanzioni (art. 279, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - *Articolo modificato dall'art. 3, comma 13, D.Lgs. 29.06.2010, n. 128*).
- *Rif.* ***comma 3****, lett.* ***a)****,* ***b)*** *e* ***c)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 1, c. 1 e c. 2, dall'art. 2, c. 1 e c. 2, dall'art. 3-bis, c. 1, e dall'art. 6, c. 4, L. 07.02.1992, n. 150:
  - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art. 1, comma 1, L. 07.02.1992, n. 150);
  - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1, comma 2, L. 07.02.1992, n. 150);
  - Importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, vendita, esposizione per la vendita, detenzione per la vendita, offerta in vendita, trasporto, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e III – escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1, e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni (art. 2, comma 1, L. 07.02.1992, n. 150);
  - Importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista (art. 2, comma 2, L. 07.02.1992, n. 150);
  - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (art. 3-bis, comma 1, L. 07.02.1992, n. 150);
  - Detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, L. 07.02.1992, n. 150).
- *Rif.* ***comma 4 art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 3, c. 6, L. 28.12.1993, n. 549:
  - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 28.12.1993, n. 549).
- *Rif.* ***comma 5****, lett.* ***a)****,* ***b)*** *e* ***c)****,* ***art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 8, c. 1 e c. 2, dall'art. 9, c. 1 e c. 2, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202:
  - Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202);
  - Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 06.11.2007, n. 202).
- *Rif.* ***comma 6 art. 25-undecies***: sanzione pecuniaria applicata all'ente ridotta della metà per la commissione del reato previsto dall'art. 256, c. 4, D.Lgs. 03.04.2006, n. 152:

- Ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, ed ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni le pene di cui all'art. 256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà (art. 256, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152).

- *Rif.* ***comma 7 art. 25-undecies***: sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lett. a), n. 2, lett. b), n. 3, e lett. f), ed al comma 5, lett. b) e lett. c), del presente articolo, per una durata non superiore a sei mesi.
- *Rif.* ***comma 8 art. 25-undecies***: sanzione interdittiva definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, c. 3, se l'ente o sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, ***(articolo abrogato dall'art. 7, c. 1, lett. q), del D.Lgs. n. 21/2018)*** e all'art. 8, D.Lgs. 06.11.2006, n. 202.

I DELITTI D'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE
(richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-duodecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286:
  - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.
- *Rif.* ***comma 1-bis art. 25-duodecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsti dall'art. 12, c. 3, c. 3-bis e c. 3-ter, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286:
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- *Rif.* ***comma 1-ter art. 25-duodecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei delitti previsto dall'art. 12, c. 5, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286:
  - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- *Rif.* ***comma 1-quater art. 25-duodecies***: sanzione interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2,del D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna di cui ai precedenti c. 1-bis e c. 1-ter.

I DELITTI DIRAZZISMO E XENOFOBIA
(richiamati dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-terdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del delitto previsto dall'art. 3, c. 3-bis, Legge13.10.1975, n. 654***(abrogato dall'art.7, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 21/2018)***.
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-terdecies***: sanzione interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, nei casi di condanna di cui al precedente c. 1 .
- *Rif.* ***comma 3 art. 25-terdecies***: sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, nei casi in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1.

I REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
(richiamati dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 25-quaterdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione reati previsti dagli artt. 1 e 4Legge 13.12.1989, n. 401.
- *Rif.* ***comma 2 art. 25-quaterdecies***: sanzione interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 231/2001, per una durata non inferiore a un anno nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel c. 1, lett. a), del presente articolo .

I REATI TRIBUTARI
(richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

- *Rif.* ***Comma 1, lett. a), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. b), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. c), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. d), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 8, comma1, del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. e), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. f), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1, lett. f), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

- *Rif.* ***Comma 1-bis, lett. a), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1-bis, lett. b), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 1-bis, lett. c), art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione del reato previsti dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.
- *Rif.* ***Comma 2 art. 25-quinquiesdecies***: sanzione pecuniaria aumentata di un terzo all'ente, se consegue profitto di rilevante entità in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis del presente articolo
- *Rif.* ***Comma 3 art. 25-quinquiesdecies***: sanzioni interdittive all'ente, previste dall'art. 9, c. 2, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001, nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 del presente articolo

I REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO DOGANALE
(richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***Comma 1, art. 25-sexiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente per la commissione dei reati previsti dal D.P.R. 43/1973.
- *Rif.* ***Comma 2, art. 25-sexiesdecies***: sanzione pecuniaria all'ente quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro.
- *Rif.* ***Comma 2, art. 25-sexiesdecies***: sanzione interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) all'ente per i casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(richiamate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***art. 9***–(*Richiami artt. 20 e 22*) <u>*Sanzioni amministrative*</u>:
  - *Rif. artt. 10, 11, 12, 17, 21*: ***sanzione pecuniaria*** (per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre; non ammesso pagamento in misura ridotta).
  - *Rif. artt. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23*: ***sanzioni interdittive*** (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
  - *Rif. art. 18*: ***pubblicazione sentenza*** (può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva; avviene ai sensi dell'art. 36 del c.p.).
  - *Rif. art. 19*: ***confisca***.

I DELITTI TENTATI
(richiamati dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 26***: sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nella Sez. III del D.Lgs. n. 231/2001;
- *Rif.* ***comma 2 art. 26***: l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

LE RESPONSABILITÀ E LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE
(riferimento art. 27 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 27***: Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- *Rif.* ***comma 2 art. 27***: I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE
(riferimento art. 28 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 28***: Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

LA FUSIONE DELL'ENTE
(riferimento art. 29 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 29***: Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

LA SCISSIONE DELL'ENTE
(riferimento art. 30 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 30***: Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- *Rif.* ***comma 2 art. 30***: Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
- *Rif.* ***comma 3 art. 30***: Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI NEL CASO DI FUSIONE O SCISSIONE
(riferimento art. 31 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 31***: La fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
- *Rif.* ***comma 2 art. 31***: Salvo quanto previsto dall'art. 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
- *Rif.* ***comma 3 art. 31***: Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- *Rif.* ***comma 4 art. 31***: Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

LA RILEVANZA DELLA FUSIONE O DELLA SCISSIONE AI FINI DELLA REITERAZIONE
(riferimento art. 32 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 32***: Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art. 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- *Rif.* ***comma 2 art. 32***: A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- *Rif.* ***comma 3 art. 32***: Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

LA CESSIONE DELL'AZIENDA
(riferimento art. 33 del D.Lgs. 231/2001)

- *Rif.* ***comma 1 art. 33***: Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- *Rif.* ***comma 2 art. 33***: L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
- *Rif.* ***comma 3 art. 33***: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

P.G. – Scheda 04. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In attuazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto, che prevede "*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*", la Società, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo, si è ispirata anche alle LINEE GUIDA emanate da:

☐ **Confindustria**:

- ✦ "*LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING – NOTA ILLUSTRATIVA*" – edizione gennaio 2018.
- ✦ "*POSITION PAPER – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI TEMPI DEL COVID-19*" – edizione giugno 2020.
- ✦ "*LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. 231/2001*" – edizione giugno 2021.

☐ **C.N.D.C.E.C. – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**:

- o "*Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria*" – edizione aprile 2020.
- o "*Principi consolidati per la redazione dei Modelli Organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza, prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"* – edizione dicembre 2018.
- o "*Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*" – edizione giugno 2016.
- o "*Linee Guida per l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale*" – edizione maggio 2013.

☐ **A.N.AC. – Autorità Nazionale Anti-Corruzione**

- ✦ Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 - "*LINEE GUIDA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI* (c.d. whistleblower)"

  Le LINEE GUIDA DI A.N.AC., pur essendo specifiche per i dipendenti pubblici vengono prese in considerazione per quanto attiene la normativa facente capo alla Legge n. 179/2017 e più precisamente a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, come dettato dall'art. 3 della stessa legge.

  Nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela. In particolare, le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi regolatori:

  a. fornire indicazioni utili ai fini dell'interpretazione delle norme dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle condizioni della tutela;
  b. fornire indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;
  c. proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia e che ciascuna amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative

d. dare conto delle procedure sviluppate dall'Autorità per la tutela della riservatezza dell'identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all'A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.

Comunque A.N.AC. sul proprio sito specifica che:

"L'attività di vigilanza anticorruzione dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un'ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.

L'Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un'ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza."

"L'Autorità in base alla normativa attualmente vigente:

- *NON tutela diritti e interessi individuali;*
- *NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;*
- *NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;*
- *NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;*
- *NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati."*

✦ Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - "*LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI*"

P.G. – Scheda 05. L'ENTE 3MC SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

05.01 L'AZIENDA E GLI ASSETTI SOCIETARI

3MC SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA è un'azienda con sede legale in VARMO (UD), via Ettore Pancini 9, costituita in data 25.02.2004 è iscritta:

- al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. UD- 252392;
- al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine nella sezione Ordinaria dal 27.02.2004 con codice fiscale e numero d'iscrizione 02327310302.

Gli organi di 3MC SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA sono:

- la composizione societaria è la seguente:

Socio	percentuale	tipo diritto
OMISSIS	47,16 %	*proprietà*
OMISSIS	42,80 %	*proprietà*
OMISSIS	10,04 %	*proprietà*

- l'ASSEMBLEA DEI SOCI: cfr. "*Titolo IV dello Statuto della Società*";
- il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, costituito da due componenti:
  - n. 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - n. 1 Consigliere Delegato.

"L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE È INVESTITO DEI PIÙ AMPI POERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ CON LE EVENTUALI MODALITÀ CHE SIANO EVENTUALMENTE STABILITE DALL'ASSEMBLEA, SENZA LIMITAZIONI DI SORTA, CON FACOLTÀ DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI O UTILI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SALTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO INDEROGABILMENTE RISERVANO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; SALVA LA LIMITAZIONE, IN CASO DI AMMINISTRATORE UNICO, PER GLI ATTI INDICATI ALL'ART. 17 DELLO STATUTO CHE DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CON LA MAGGIORANZA PREVISTA AL MEDESIMO ART. 17.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I QUALI HANNO FACOLTÀ DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE SPETTA INOLTRE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE SPETTA INOLTRE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE.
NEL CASO DI Più AMMINISTRATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 19 LETTERA "C" DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA CHE LI NOMINA DETERMINA I LORO POTERI DI RAPPRESENTANZA. OVE L'ASSEMBLEA NON PROVVEDA, I POTERI DI RAPPRESENTANZA SONO ESERCITABILI DISGIUNTAMENTE E IN VIA GENERALE.
L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTà DI NOMINARE DIRETTORI, PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI, COMPRESI I MANDATI ALLE LITI, DETERMINARE POTERI, FUNZIONI E RETRIBUZIONI." (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

Ai Consiglieri di Amministrazione, attualmente in numero di due componenti, dal Verbale di Assemblea dei Soci del 16.12.2004 si evince che:

"AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI ……omissis…… VENGONO ATTRIBUITI, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E COMUNQUE PER OPERAZIONI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 20.000,00 (EURO VENTIMILA E ZERO CENTESIMI), CON FIRMA ABBINATA DI ALMENO DUE AMMINISTRATORI DELEGATI TUTTI I POTERI PER OPERAZIONI DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO

CENTESIMI) E CON FIRMA ABBINATA TRA LORO, TUTTI I POTAERI PER OPERAZIONI DI VALORE UNITARIO SUPERIORE A EURO 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA E ZERO CENTESIMI)" (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

"ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ……omissis…… È INVECE DELEGATA IN VIA ESCLUSIVA LA RESPONSABILITÀ, CON TUTTE LE FUNZIONI INERENTI, DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI DIPENDENTI, CLIENTI E/O FORNITORI E DI ALTRI TERZI CHE ENTRINO A CONTATTO CON LA SOCIETÀ, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'OSSERVANZA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA DEI DATI, NOMINANDO, SE DEL CASO, UNO O PIÙ RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E IMPARTENDO LORO LE OPPORTUNE ISTRUZIONI." (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

"GLI AMMINISTRATORI DELEGATI ……omissis…… AI QUALI SONO STATE DELEGATE IN VIA ESCLUSIVA LE ATTRIBUZIONI DI CUI SOPRA, SONO PERCIÒ SOLO ESSI INVESTITI DI TUTTI GLI INERENTI POTERI DECISIONALI CON AMPIA FACOLTÀ DI SPESA E RAPPRESENTATIVI PER LE MATERIE DI RISPETTIVA COMPETENZA, E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE, GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI COMPETENTI NELLE MATERIE STESSE." (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

"I SIGNORI ……omissis…… ACCETTANO INCONDIZIONATAMENTE ED IN VIA ESCLUSIVA GLI INCARICHI E LE ATTRIBUZIONI LORO SINGOLARMENTE DELEGATI E LE RELATIVE MANSIONI CHE SI APPRESTANO RISPETTIVAMENTE AD ESERCITARE, CHE RICONOSCONO CONSONE ALLE LORO QUALITÀ DI AMMINISTRATORE, SOLLEVANDO ESPRESSAMENTE GLI ALTRI AMMINISTRATORI DA OGNI RESPONSABILITÀ DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE CONSEGUENTE E DI QUALSIASI NATURA ESSA SIA." (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

Inoltre, con Verbale di Assemblea dei Soci del 26.07.2010 sono stati conferiti i seguenti poteri:

"ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ……omissis…… VIENE DELEGATA LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, CON TUTTE LE FUNZIONI INERENTI, DEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 19.09.1994, N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE, E IN GENERALE, DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI: PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO; ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI; IDONEITÀ E CONFORMITÀ DEGLI EDIFICI, LOCALI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, MEZZI DI TRASPORTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO; E CIÒ CON FACOLTÀ DI ATTRIBUIRE, SE DEL CASO, DELEGHE E INCARICHI NELL'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA." (cfr. visura camerale dd. 22.04.2021).

"ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ……omissis…… VIENE INOLTRE DELEGATA IN VIA ESCLUSIVA, CON TUTTE LE FUNZIONI INERENTI, LA RESPONSABILITÀ DEL RISPETTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DI OGNI NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, ALLA TUTELA DELLE ACQUE E IN GENERALE DELL'AMBIENTE ESTERNO DALL'INQUINAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI"

05.02 LE ATTIVITÀ DELL'AZIENDA 3MC S.R.L.

Le attività di 3MC S.R.L. individuate dall'oggetto sociale sono principalmente:

"LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- *LA FABBRICAZIONE DI MOBILI PER ARREDAMENTO IN GENERE, IN LEGNO, MATERIALE PLASTICO E MINERALE;*
- *LA FABBRICAZIONE DI MOBILI PER USO MEDICO E VETERINARIO;*
- *LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI;*
- *IL RIVESTIMENTO DI FACCIATE ESTERNE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI;*
- *IL COMMERCIO, AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, DI MOBILI, ARTICOLI DI ARREDAMENTO E ACCESSORI, IN GENERE, COMPRESI I CAMPEGGI;*
- *LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, GELATERIE), SERVIZI DI RISTORAZIONE IN GENERE E CATERING;*
- *LA CONSULENZA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO, IDEAZIONE DI MARCHI, REALIZZAZIONE SITI INTERNET E SVILUPPO SOFTWARE;*
- *LA FABBRICAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE, AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO, DI ARTICOLI FUNERARI E CIMITERIALI;*
- *LA PROGETTAZIONE, LA EALIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VENDITA DI CENTRI BENESSERE;*
- *LA COSTRUZIONE, LA CREAZIONE E LO SVILUPPO, ANCHE PER CONTO TERZI, DI PROTOTIPI, MODELLI, STAMPI ED ATTREZZATURE IN LEGNO, METALLO O ALTRI MATERIALI;*
- *LA LAVORAZIONE DI LEGNAMI DI OGNI ESSENZA, LEGHE METALLICHE IN GENERE, REGIE E MATERIALE PLASTICO IN GENERE;*
- *LAVORAZIONI MECCANICHE E ATTIVITÀ DI FONDERIA.*

LA SOCIETÀ, IN VIA NON PREVALENTE E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ RISERVATE PREVISTE DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DA OGNI ALTRA NORMA DI LEGGE IN MATERIA POTRÀ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI (ANCHE DI IMPORT-EXPORT), MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI ED ASSUMERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETÀ POTRÀ INOLTRE RILASCIARE GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI."

05.03 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AZIENDA 3MC S.R.L.

ORGANIGRAMMA

Le attività svolte in 3CM s.r.l. sono principalmente:

- COMMERCIALE [*Wellness – Modelleria – Solid Surface Solution (Agenti)*]

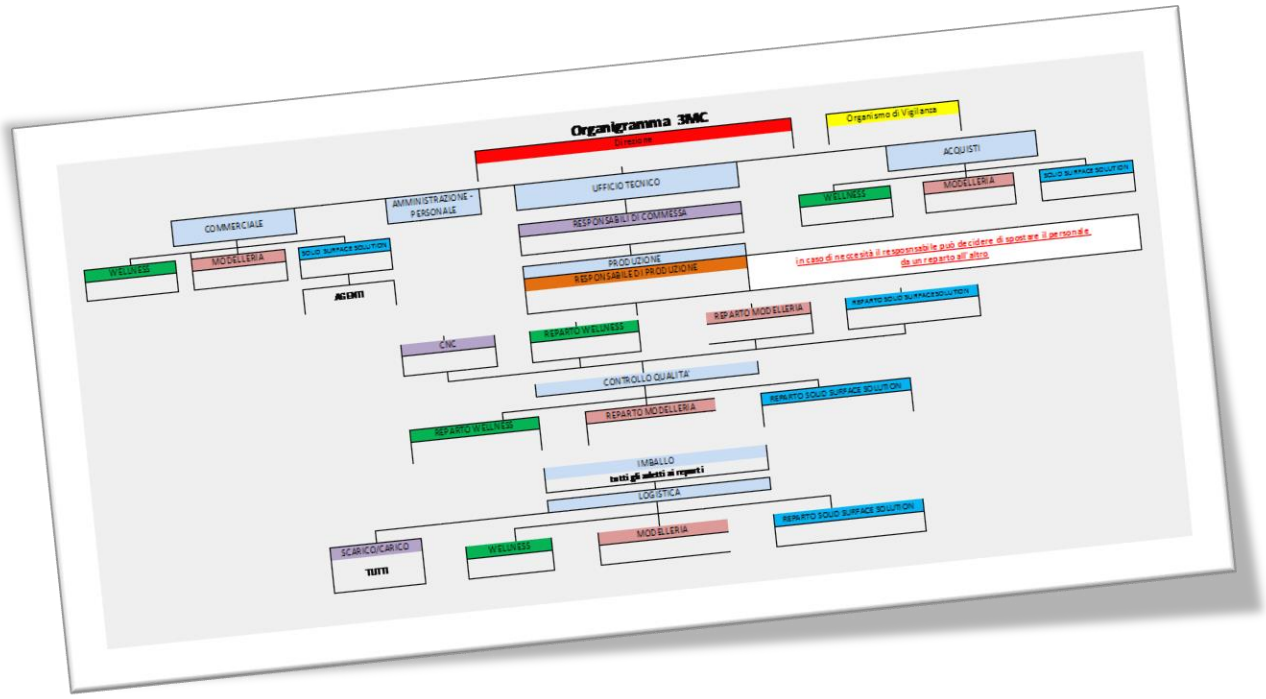

- AMMINISTRAZIONE – UFF. PERSONALE
- UFFICIO TECNICO (Responsabili di Commessa)
  - PRODUZIONE (*C.N.C. – Wellness – Modelleria – Solid Surface Solution*)
  - CONTROLLO QUALITÀ (*Reparto Wellness – Reparto Modelleria – Reparto Solid Surface Solution*)
- IMBALLO
- LOGISTICA (*Wellness – Modelleria – Solid Surface Solution*) – SCARICO / CARICO
- ACQUISTI (*Wellness – Modelleria – Solid Surface Solution*)

06.01 GLI OBIETTIVI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di soggetti sottoposti all'altrui vigilanza la responsabilità della società è esclusa quando:

i. alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
ii. prima della commissione del reato la società abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

06.02 LE FUNZIONI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Il presente Modello Organizzativo è stato predisposto sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e proposto dalle Linee Guida delle organizzazioni di categoria.

L'esclusione della responsabilità della Società dipende dall'efficace attuazione del Modello; ciò significa che lo stesso deve avere dei caratteri di adattabilità, che lo rendano sempre attuale rispetto alla realtà sociale di riferimento.

Il Modello Organizzativo è redatto in base a quanto previsto negli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sotto riportati:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

omissis

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) [..*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.*] l'ente non risponde se prova che:

a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera *a)* del comma 1 prevedono:

a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d. nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera *e)*, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), [..*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*.] l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, proprie e delle società controllate, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. 231/2001.

Il Modello, come previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, risponde alle seguenti esigenze:

- ☐ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati ex D.Lgs. 231/2001;
- ☐ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ☐ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- ☐ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- ☐ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e, come novità, l'indispensabile ampliamento dellatutela ai dipendenti del settore privato che segnalano reati o irregolarità di cui vengono a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

06.03 L'ATTUAZIONE DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e l'ORGANISMO DI VIGILANZA, per i rispettivi ambiti di competenza, sono responsabili dell'attuazione del Modello, comprese le procedure operative ed eventuali direttive di coordinamento in tema di applicazione delle disposizioni di cui al Decreto. In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di Funzione cui è demandata, anche sulla base di un rapporto di servizio con la Società, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle connesse con il rischio di reato.

06.04 LE VERIFICHE PERIODICHE DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Il Modello sarà sottoposto a verifiche periodiche, sia in relazione ai principali atti societari e contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle aree di attività a rischio, sia con riferimento alle procedure in essere al fine di analizzare l'efficacia del Modello. Tali verifiche terranno conto di tutte le segnalazioni ricevute nel corso

dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della conoscenza del Modello da parte del personale anche attraverso interviste a campione. Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Società sarà informato dell'esito della verifica tramite un *report* che evidenzi le eventuali carenze procedurali e suggerisca le azioni da intraprendere a tal fine.

06.05 I DESTINATARI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, ai collaboratori, agli agenti, ai procuratori ed, in genere, a tutti i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le norme del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno, inoltre, essere trasmesse ed accettate da tutti i fornitori. La Società comunica l'adozione del presente Modello ed i relativi aggiornamenti attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, nei metodi e nei termini espressamente ivi previsti. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società

06.06 LE MODIFICHE E GLI AGGIORNAMENTI DEL M.O.G.C. DI 3MC S.R.L.

Considerato che il Modello costituisce "atto di emanazione dell'organo dirigente", la competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa del C.d.A. che delibera su proposta dall'Organismo di Vigilanza.

Fra le modifiche s'includono:

- l'inserimento, l'integrazione, la modifica e/o la soppressione di una o più *Schede PG* relative alla *Parte Generale*;
- l'inserimento, l'integrazione, la modifica e/o la soppressione di una o più *Schede PS* relative alla *Parte Speciale*;
- la modifica delle responsabilità e delle attività dell'O.d.V.;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza cha abbia un impatto significativo sull'assetto organizzativo e aziendale della Società;
- l'aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello;
- l'inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto;
- il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni/sezioni del Modello.

In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato, principalmente su proposta dell'O.d.V. in forma scritta, quando:

≈ siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;

≈ siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;

≈ siano necessarie modifiche alle procedure aziendali inserite nel Modello, sentite le esigenze degli uffici coinvolti.

P.G. – Scheda 07. LA TUTELA DELLA PRIVACY

07.01 IL QUADRO NORMATIVO SULLA PRIVACY

In Italia il quadro normativo in materia di tutela dei dati personali è disciplinato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 del 27 aprile 2016, sulla Privacy e dal Codice Privacy novellato dal D.Lgs. n. 196/2003, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2018ed entrato in vigore il 19 settembre 2018,.

Il Decreto Legislativo 196/2003 (vecchio "Codice privacy") realizza l'adeguamento alle disposizioni del G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

È bene sottolineare che la normativa italiana va interpretata e applicata conformemente a quella europea, in quanto integra, ma non sostituisce il G.D.P.R.. Ricordiamo infatti, ai sensi dell'art. 288 TFUE, che "*ciascun regolamento europeo*, e pertanto anche il Regolamento 679/2016 (GDPR*), ha portata generale (..) è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri".*

Per semplificare l'applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy o General Data Protection Regulation (di seguito, "GDPR"), il legislatore italiano ha deciso di abrogare solo parzialmente il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (di seguito, "D.Lgs. 196/2003"). In attuazione della Legge n. 163 del 25.10.2017, il D.Lgs. 196/2003 viene quindi armonizzato al nuovo Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento UE 679/2016") attraverso le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (di seguito, il "D.Lgs. 101/2018").

Il quadro normativo completo che regola la tutela dei dati personali in Italia è oggi costituito dal Regolamento UE 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. 101/2018) nonché dalle disposizioni successive ed integrative del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, il "Garante Privacy").

LE DEFINIZIONI DEL REG. UE 2016/679 SULLA PRIVACY

Articolo 4 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. «**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3. «**limitazione di trattamento**»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

4. «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

5. «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

6. «**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7. «**titolare del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

8. «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

---

*8.1 «**responsabile della protezione dei dati**» **(D.P.O.** o **R.P.D.).** Nel G.D.P.R. e nella normativa italiana è stata inserita questa figura**,** interpellata ad agevolare l'applicazione del GDPR, che diventa obbligatoria nella P.A. mentre nelle strutture private solo dove è previsto.*
*Il **R.P.D.** è nominato dal titolare del trattamento o/e dal responsabile del trattamento e la sua nomina è obbligatoria in tre casi:*

8.1.1 amministrazioni, enti pubblici e autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni;

8.1.2 tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;

8.1.3 tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

---

9. «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

10. «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

11. «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

12. «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

13. «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

14. «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

15. «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

16. «**stabilimento principale**»:
    a. per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;

    b. con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

17. «**rappresentante**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;

18. «**impresa**»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;

19. «**gruppo imprenditoriale**»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

20. «**norme vincolanti d'impresa**»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno

Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;

21. «**autorità di controllo**»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
22. «**autorità di controllo interessata**»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
    a. il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
    b. gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
    c. un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
23. «**trattamento transfrontaliero**»:
    a. trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
    b. trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
24. «**obiezione pertinente e motivata**»: un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione
25. «**servizio della società dell'informazione**»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
26. «**organizzazione internazionale**»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

07.02 Le Novità di Carattere Generale

- **Trattamento dei dati in ambito sanitario.**
  Il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute è rimandato alle misure di garanzia (sicurezza, minimizzazione…) che saranno adottate dal Garante Privacy (con cadenza biennale e previa consultazione pubblica). Fermo restando il rispetto dei principi in materia di privacy, le nuove regole punteranno ad evolvere la ricerca e il mercato in ambito sanitario: innovative modalità di accesso e utilizzo di big data miglioreranno l'attività di prevenzione e cura (grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale).
- **Trattamento dei dati in ambito giudiziario.**
  Si prevede che il trattamento dei dati giudiziari sia autorizzato dalla legge ovvero nei casi contemplati dalla stessa. Si stabilisce inoltre che esso sia consentito, nell'esecuzione di protocolli d'intesa per il contrasto dei

fenomeni di criminalità organizzata, previa adozione di un apposito Decreto del Ministro della Giustizia. Sino all'entrata in vigore di quest'ultimo, il trattamento, in attuazione di protocolli di legalità, sarà consentito solo alla presenza di apposite specifiche sul tipo di dati giudiziari e di operazioni eseguibili. Tutti gli organi giudiziari sono obbligati a nominare un DPO.

- **Trattamento dei dati per archiviazione, ricerche e statistiche.**
  Il Garante Privacy si occuperà di promuovere regole deontologiche per il trattamento dei dati personali finalizzati all'archiviazione nel pubblico interesse, alla ricerca scientifica o storica e all'elaborazione di valori statistici. Le regole per il trattamento si estenderanno oltre il periodo di tempo necessario per conseguire gli scopi per cui i dati sono stati originariamente raccolti ed utilizzati.

- **Trasparenza nell'utilizzo dei curricula.**
  In caso di ricezione di un curriculum vitae finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro, il titolare del trattamento ha l'obbligo di fornire informazioni quali le finalità di utilizzo e i dati del DPO al momento del primo contatto utile.

- **Minori e Società dell'informazione.**
  La soglia minima di età, ai fini della validità del consenso espresso dal minore al trattamento dei dati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, è fissato a quattordici anni. Solo gli under quattordici dovranno avere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potersi iscrivere sui social network (Facebook…) ed utilizzare i servizi di messaggistica istantanea (WhatsApp…).

- **Eredità dei diritti sui dati di defunti.**
  I diritti di accesso e portabilità dei dati relativi alle persone decedute può essere ereditato da chi ha un interesse proprio oppure agisce a tutela dell'interessato (come suo mandatario) o per ragioni famigliari meritevoli di protezione.

- **Limitazioni ai diritti degli interessati.**
  Nel caso in cui il trattamento dei dati sia origine di effettivi e concreti pregiudizi, è ammessa una limitazione rispetto ai diritti dei soggetti interessati. In tal senso, esemplificativo è il caso del pregiudizio alla riservatezza dell'identità del dipendente che effettua una segnalazione.

- **Assegnazione di specifici compiti e funzioni.**
  Nell'ambito del loro assetto organizzativo, titolari e responsabili possono prevedere che specifici compiti e funzioni, connessi al trattamento di dati personali, siano espressamente attribuiti a persone fisiche, che operano sotto la loro responsabilità ed autorità.

- **Accreditamento degli organi di certificazione.**
  Fatto salvo il potere del Garante Privacy di assumere direttamente tale incarico, spetta ad Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- **Disciplina dei procedimenti a carattere contenzioso.**
  Spetta al Garante Privacy, con proprio regolamento, disciplinare i procedimenti a carattere contenzioso e dare attuazione alle garanzie operative (rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio…).

- **Definizione delle controversie senza misure prescrittive.**
  Entro il termine per la presentazione dei ricorsi, i trasgressori e gli obbligati in solido possono definire le controversie pagando la metà delle sanzioni irrogate e adeguandosi alle prescrizioni del Garante Privacy, senza che quest'ultimo abbia fornito esplicite misure prescrittive.

- **Riassegnazione dei proventi delle sanzioni.**
  Si prevede che il 50% delle somme derivanti dalle sanzioni sia riassegnato al fondo per il funzionamento del Garante Privacy e sia destinato a specifiche attività (sensibilizzazione, ispezione, attuazione del GDPR da parte dell'Autorità).

LE SANZIONI PENALI

- **Trattamento illecito.**
  Il trattamento illecito di dati personali, commesso da chi mira a trarre profitto per sé o per altri ovvero ad arrecare danno all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi (nei casi più gravi, fino a tre anni).

- **Acquisizione fraudolenta.**
  L'acquisizione fraudolenta di dati personali, oggetto di trattamento su larga scala (concetto che sostituisce il più generico "rilevante numero di persone"), è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

- **Comunicazione e diffusione illecita.**
  La comunicazione e diffusione illecita di dati personali, oggetto di trattamento su larga scala (concetto che sostituisce il più generico "rilevante numero di persone"), è punita con la reclusione da uno a sei anni.

- **Trasferimento all'estero.**
  Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale (non rientrante nei casi espressamente consentiti) è punito con la reclusione da uno a tre anni.

- **Inosservanza dei provvedimenti.**
  L'inosservanza dei provvedimenti del Garante Privacy è punita con la reclusione da tre mesi a due anni.

07.03 I PRINCIPI, IL CONSENSO E L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Di seguito un riepilogo delle principali modifiche attuative apportate:

- **Consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione** (Art.2-quinquies)
  L'età minima richiesta al minore per esprimere il consenso è stata abbassata a 14 anni. Sotto tale soglia il consenso per essere ritenuto lecito dovrà essere prestato da chi esercita la potestà genitoriale.

- **Trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici** (Art.2-septies, Art.100, Art. 104, Art. 110)
  Non occorre più il consenso per il trattamento dei dati sanitari, genetici e biometrici se tali dati vengono trattati per finalità di diagnosi, cura, ricerca scientifica, biomedica o epidemiologica. Vista la "particolarità" dei dati sarà il Garante a dare indicazione sulle "misure di garanzia" da adottare nel trattamento di tali dati.

- **Trattamento di dati per fini di rilevante interesse pubblico** (Art.2-sexies)
  Viene individuato un elenco di trattamenti per categorie *"particolari"* di dati il cui trattamento trova legittimazione nel presupposto che vengano effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (accesso a documenti amministrativi e accesso civico, tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, delle liste elettorali, rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle generalità, tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili, tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli, cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero e del profugo, stato di rifugiato etc.)

- **Informativa ed invio di curriculum** (Art.111-bis)
  L'informativa privacy secondo le nuove indicazioni, potrà essere resa anche successivamente, ovvero al momento del primo contatto utile con il soggetto che ha proposto la sua candidatura con l'invio spontaneo del proprio curriculum, al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro.

- **Figure intermedie operanti sotto l'autorità del titolare o responsabile** (Art.2-quaterdecies)
  Viene introdotta la figura del ***"soggetto designato"*** o ***"autorizzato"***. Il Titolare ed il Responsabile, infatti, potranno delegare compiti e funzioni specifiche che il soggetto nominato dovrà svolgere sotto la loro diretta autorità e responsabilità.

07.04 Il Codice di Protezione dei Dati Personali – Le Sanzioni

- **Sanzioni Amministrative Pecuniarie** (Art. 166)
  Sono definiti i **criteri di applicabilità** delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 83 GDPR.
  Con il Decreto attuativo n. 101/2018 si definiscono i criteri secondo i quali applicare le sanzioni. Dall'applicazione delle sanzioni di minore entità, che possono raggiungere i 10 milioni di euro per i singoli e per le aziende fino al 2% del fatturato globale annuo riguardanti la violazione degli obblighi previsti per i titolari ed i responsabili, a quelle di maggiore entità, che possono arrivare a 20 milioni di euro per i singoli o fino al 4% del fatturato mondiale annuo per le aziende, a prescindere da dove sia la sede principale che può essere anche fuori dall'Europa.
- **Sanzioni penali** (artt.167 e ss.)
  Vengono introdotti reati più specifici in relazione al "Trattamento dei dati". Le sanzioni prevedono misure che vanno da 6 mesi fino ad arrivare ai casi più gravi a 6 anni di reclusione *"…Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dal Regolamento arreca nocumento all'interessato, sarà punito"* per i reati di:

  1. Trattamento illecito di dati (reclusione da 1 a 3 anni);
  2. Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da 1 a 6 anni);
  3. Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (reclusione da 1 a 4 anni);
  4. Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante (da 6 mesi a 3 anni);
  5. Inosservanza dei provvedimenti del Garante (da 3 mesi a 2 anni).

07.05 I Diritti dell'Interessato

- **Esercizi dei diritti dell'interessato – Limitazioni** (artt. 2-undecies e 2-duodecies)
  I diritti riconosciuti all'interessato dal Regolamento (GDPR) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto su interessi normativamente tutelati (antiriciclaggio, sostegno delle vittime di atti estorsivi, attività delle commissioni parlamentari d'inchiesta, controllo dei mercati finanziari e monetari, esercizio di diritti in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia, indipendenza della magistratura).
- **Diritto all'eredità del dato in caso di decesso** (Art.2 –terdecies)
  I diritti riferiti a persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

07.06 L'Autorità di Controllo (tutela amministrativa e giurisdizionale)

- **Forma di tutela alternativa per l'interessato** (Art.140-bis)
  Qualora l'interessato ritenga che i diritti di cui gode in base alla normativa sulla protezione dei dati siano stati violati deve scegliere quale forma di "tutela" attivare. Potrà scegliere di proporre il **reclamo dinanzi al Garante** o in alternativa il **ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria** competente. Una forma di tutela esclude l'altra.

- **Rafforzamento dell'indipendenza dei poteri e dei compiti del Garante** (Art.2 quater)
  Estensione e rafforzamento dei poteri del Garante (emanazione di provvedimenti specifici in merito al trattamento di dati particolari ; emanazione di provvedimenti che diano indicazione sulle "misure di sicurezza" anche tecniche necessarie a garantire i diritti degli interessati; adozione di provvedimenti riguardanti codici di condotta e regole deontologiche).

- **Modalità semplificate per le PMI (Micro, piccole e medie imprese)** (Art.154-bis)
  Il Garante dovrà adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento predisponendo nello specifico, **modalità semplificate di adempimento** degli obblighi del titolare del trattamento delle micro, piccole e medie imprese.

- **Legittimazione ad agire in giudizio del Garante** (Art. 154-ter)
  L'Autorità del Garante può agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

- **Segnalazione all'Autorità del Garante** (Art. 144)
  Non solo l'interessato, ma "*chiunque può rivolgere una segnalazione che il Garante può valutare anche ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 58 del Regolamento.*"

P.G. – Scheda 08. IL CODICE ETICO

08.01 IL CODICE ETICO DI 3MC S.R.L.

Il Codice Etico di 3MC S.R.L. sarà parte integrante del Modello di tutte le Società. Nel Codice, sono espressi i principi etici fondamentali che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la Società ad ogni livello. Tali principi sottolineano la necessità di:

- ☐ rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni;
- ☐ improntare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei dipendenti e dei collaboratori della Società a criteri di diligenza, competenza, professionalità ed efficienza.

I principi e le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico contestualmente approvato ed adottato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, per quanto il Modello, per le finalità che lo stesso intende perseguire in specifica attuazione delle disposizioni del Decreto, abbia portata e finalità differenti rispetto al Codice.

Infatti è opportuno precisare che:

- ✓ il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- ✓ il Modello, invece, conformemente a quanto previsto dal Decreto, soddisfa l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne diretto a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente (compresi gli amministratori) o di contratto di appalto con la Società.

08.02 L'USO DEL CODICE ETICO

Si sottolinea che nel caso in cui le norme di legge vigenti in un Paese interessato dall'operatività dell'azienda fossero più permissive di quelle del Codice Etico, devono essere adottate quale riferimento quelle del Codice stesso.

08.03 L'INTERPRETAZIONE E LE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

Per qualsiasi quesito relativo al Codice Etico i dipendenti e le parti terze sono invitati a contattare il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEo i facente funzione.

Ogni violazione al Codice, o presunta violazione, deve essere notificata all'Organismo di Vigilanza.

P.G. – Scheda 09. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- ☐ adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- ☐ affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

A titolo meramente chiarificatore si rinvia ai capitoli, riferiti all'Organismo di Vigilanza, del Documento ***"PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231"*** - edizione dicembre 2018 – a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'Organismo di Vigilanza di:

- *"Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";*
- *"Associazione Bancaria Italiana";*
- *"Consiglio Nazionale Forense";*
- "Confindustria".

09.01 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI

Il Modello di 3MC S.R.L. rispetta rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- **l'Autonomia e l'Indipendenza** sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente e suo tramite al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, che prevede la non attribuzione di compiti operativi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche). L'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello verificando ed integrando le procedure di controllo.
  Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* annuale, il Consiglio d'Amministrazione renderà disponibile una dotazione di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso.
  L'Organismo di Vigilanza utilizzerà detta dotazione per il soddisfacimento delle esigenze, necessaria al corretto svolgimento dei compiti.
- **la Professionalità** è garantita dall'esperienza dei singoli componenti dell'Organismo i quali sono stati dotati di tecniche e strumenti specialistici proprie di chi svolge attività consulenziali od ispettive e necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:
  - competenze legali: padronanza nella interpretazione delle norme di legge penale con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;

- competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e predisposizione delle procedure, conoscenza dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
- competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;

- **la Continuità d'Azione** è garantita dal rapporto contrattuale di nomina dei componenti l'Organismo. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza, è rimessa allo stesso Organismo, il quale disciplina il proprio funzionamento tramite l'apposito regolamento interno.

09.02 LA NOMINA E LA DURATA DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6 del Decreto 231/2001, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, di composizione pluri-soggetto, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Modello.

L'O.d.V. dura in carica tre anni, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione societaria e/o rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo Amministrativo. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza del componente dell'O.d.V., l'Amministrazione, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina necessaria dell'O.d.V..

09.03 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: MISSIONE

L'Organismo di Vigilanza per il tramite della verifica sul Modello e sul suo concreto funzionamento, mira a consentire che la Società possa godere della c.d. "*esimente*" dalla responsabilità amministrativa.

09.04 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI

L'Organismo è deputato all'espletamento dei seguenti compiti:

a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;

b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
   - ≈ significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
   - ≈ significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
   - ≈ modifiche normative;

d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

e) predisposizione di una relazione informativa periodica, su base annuale, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;

f) garantire l'osservanza e l'esatta interpretazione delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico.

09.05 I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO AL MANAGEMENT

L'Organismo relaziona sulla sua attività periodicamente ai referenti istituzionali di 3MC S.R.L..

Le linee di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti:

a) dovrà riportare su base continuativa direttamente al C.d.A. le conclusioni emerse dall'analisi di particolari situazioni a rischio e che richiedono l'intervento dell'Amministrazione per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;

b) dovrà riferire su base periodica (ogni anno con report scritto) al Consiglio di Amministrazione sulla effettiva attuazione del Modello ed in particolare:

   - dovrà riferire sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate,
   - dovrà riferire su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice deontologico;

c) dovrà riferire, se del caso, al Consiglio di Amministrazione sulla parallela attività di monitoraggio sull'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente di aggiornamento della stessa in relazione a:

   - verificarsi di nuovi eventi,
   - cambiamenti nell'attività dell'azienda,
   - cambiamenti nella organizzazione,
   - cambiamenti normativi,
   - altro;

d) dovrà riferire per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli Amministratori.

L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

09.06 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'O.d.V. da parte dell'Organo Amministrativo, dei singoli soci, nonché da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'O.d.V. stesso, tra cui a titolo esemplificativo:

a. risultanze, positive o negative, delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello, periodicamente, da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;

b. anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;

c. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

d. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);

e. richieste d'assistenza legale inoltrate da soci, amministratori e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;

f. commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;

g. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

h. notizie relative a cambiamenti organizzativi;

i. significative o atipiche operazioni interessate al rischio;

j. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "*fondi a disposizione di organi aziendali*", ecc.);

k. dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;

l. copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale se nominato;

m. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;

n. elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste;

o. eventuali modifiche al Documento per la Valutazione dei Rischi e descrizione delle metodologie intraprese dal R.S.P.P. per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi in ambito di sicurezza;

p. descrizione delle modalità di segnalazione di eventuali situazioni difformi in relazione applicazione dei modelli per la sicurezza sul lavoro;

q. sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale dipendente.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V. ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.

L'O.d.V. è, inoltre, il referente della Procedura Segnalazione Illeciti (c.d. procedura whistleblowing) normata dallo specifico REGOLAMENTO allegato al presente Modello.

L'O.d.V. si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare il segnalante e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'O.d.V., nonché coloro dei quali si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

09.07 LE VERIFICHE PERIODICHE DELL'ORGANISMO

Al fine di controllare la reale efficacia del Modello, l'Organismo può effettuare le seguenti verifiche:

- ≈ sugli atti societari, sui contratti di maggiore rilievo conclusi dalla Società, sulle procedure, sui protocolli in aree mappate dalla scheda sintetica dei rischi al fine di verificarne la correttezza e la conformità alle norme e prescrizioni contenute nel Modello e nel codice deontologico;
- ≈ verifiche a campione del funzionamento del Modello e delle procedure relative allo svolgimento delle attività ricomprese nelle aree a rischio di reato ex D.Lgs. 231/2001.

09.08 IL SISTEMA DI INFORMAZIONE

L'INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEL MODELLO

L'Amministrazione deve programmare la massima diffusione dell'informazione sul Modello 231 Integrato nei confronti di organi societari, funzioni aziendali, uffici, responsabili socio-aziendali, lavoratori ed altresì di collaboratori della Società, con i mezzi ritenuti più idonei per conseguire la conoscibilità più estesa, ricorrendo a sistemi cartacei e telematici.

L'informazione dovrà essere:

- assicurata anche ai soggetti esterni con i quali la Società abbia contatti o rapporti che interessino operazioni a rischio reato presupposto;
- svolta nei confronti di nuovi lavoratori (soci e non), al momento del loro inserimento;
- continua, comprendente di ogni nuova circostanza influente sul panorama rischio reato e continuamente implementata.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere data diligente informazione a tutti i soggetti e le parti interessate.

Deve essere data prova scritta da parte del soggetto che effettua l'informazione, così come dovrà risultare prova documentale del ricevimento dell'informazione da parte dei destinatari.

MESSA A DISPOSIZIONE DEL MODELLO

L'Amministrazione deve organizzare ed attuare il sistema più idoneo per mettere a disposizione il Modello 231 Integrato in modo che sia di facile consultazione per tutte le persone appartenenti ad organi e funzioni aziendali o terzi coinvolti nella sua attuazione.

Il Modello è messo a disposizione sulla rete intranet, per tutti i dipendenti, ed, in formato sintesi, sul sito internet della Società.

INCONTRI INFORMATIVI

L'Amministrazione deve organizzare riunioni informative per livelli o categorie in merito all'adozione del Modello 231 Integrato per rendere noto che l'osservanza dello stesso costituisce un'obbligazione del contratto di lavoro (o di eventuale altro tipo di contratto) e che deve essere attuata a pena di sanzioni disciplinari (o di sanzioni a carattere contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto).

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dal Consiglio di Amministrazione, o su richiesta specifica dell'O.d.V., sia rilevata l'esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione informativa.

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti indicando l'oggetto e la data e conservato a cura della 3MC s.r.l..

09.09 IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'Amministrazione, in collaborazione con l'O.d.V., deve programmare l'attività di formazione mirata e congrua sul Modello 231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell'organizzazione della Società.

L'attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l'attuazione del Modello 231 nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di formazione:

- dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse umane interne idonee allo svolgimento dell'attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia;
- deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio;
- deve prevedere programmi di formazione almeno annuali.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata tempestiva formazione programmata per livelli.

INCONTRI FORMATIVI

a. Formazione dei Soggetti di vertice

L'Amministrazione deve provvedere ad organizzare una riunione collegiale con Soci, Organo di controllo e Consulenti esterni della Società per:

- illustrare i protocolli di prevenzione adottati;
- spiegare i protocolli da seguire ai fini della prevenzione dei rischi reato;
- illustrare i rapporti tra Organo Dirigente, Organi societari ed O.d.V.;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e vice-versa.

b. Formazione dei lavoratori

L'Amministrazione deve organizzare incontri di formazione con i lavoratori che intervengano a vario titolo in operazioni a rischio reato presupposto.

Per tutti i lavoratori della struttura aziendale, al fine di attuare la presa di conoscenza necessaria per la corretta applicazione ed attuazione del Modello 231 Integrato adottato, vienemesso a disposizione il Modello nel proprio sito intranet e, in caso di dubbi sull'interpretazione e/o corretta applicazione dei protocolli, i lavoratori possono scrivere all'O.d.V. all'indirizzo di posta elettronica, al fine di ottenere la corretta interpretazione del Modello.

In caso di necessità, l'O.d.V., rilevata l'esigenza da parte dei lavoratori e/o dei preposti, organizza gli incontri di formazione necessari.

Nel corso dell'attività formativa dovranno essere illustrati:

- fonti normative;
- protocolli di prevenzione specifici per mansione;
- sistema sanzionatorio specifico;
- necessità dell'attuazione dello scambio di informazioni tra le singole funzioni aziendali e l'O.d.V. e vice-

versa.

c. Formazione approfondita a tutti i soggetti in merito all'Organismo di Vigilanza
L'Amministrazioneorganizza incontri di formazione approfondita con lavoratori della struttura aziendale a vari livelli e collaboratori che intervengano in operazioni a rischio reato presupposto, in merito ai compiti e poteri d'indagine e verifica affidati all'Organismo di Vigilanza ed in particolare in merito a principi, compiti, poteri, rapporti e flussi informativi relativi a tale Organismo.

d. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro
L'Amministrazioneed il Datore di Lavoro, devono organizzare incontri per la formazione mirata e per più livelli di tutti i Soggetti della Sicurezza al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 e s.m.i. e s.m.i. adottati in materia e l'obbligo della loro attuazione e del flusso informativo tra i vari soggetti e l'O.d.V.

e. Formazione in materia di tutela ambientale (ove applicabile)
L'Amministrazione organizza incontri per la formazione di tutti i soggetti coinvolti negli adempimenti ambientali di competenza socio-aziendale al fine di illustrare i protocolli del Modello 231 Integrato adottati in materia e assicurare l'attuazione con continuità.

REGISTRI DELLA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

All'esito di ogni incontro formativo deve essere redatto apposito documento che dovrà essere sottoscritto dai soggetti partecipanti ed inserito nel modulo di registro in uso dall'ufficio formazione.

La documentazione comprovante l'attività di formazione deve essere conservata a cura dell'Ufficio competente.

09.10 L'ORGANISMO DI VIGILANZA NELL'ORGANIGRAMMA PRIVACY

Nell'ambito delle sue competenze, oltre a:

- avere il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello organizzativo per la prevenzione dei reati;
- agire in piena autonomia e garantire un adeguato livello di estraneità rispetto ad ogni forma di interferenza e pressione dei vertici;
- avere una adeguata autonomia decisionale rispetto allo svolgimento delle proprie attività, con possibilità di accesso a tutte le informazioni aziendali utili allo svolgimento del controllo;

l'O.d.V., in ragione del trattamento dei dati personali, deve essere ritenuto autorizzato al trattamento, per cui rientrare nell'organigramma privacy e, comunque, non considerato autonomo titolare del trattamento in quanto:

- i compiti di iniziativa e controllo sono determinati dalla legge e dall'Amministrazione societaria (funzionamento, risorse, misure di sicurezza);
- al verificarsi di eventi reato rilevanti per il Modello 231, anche in caso di inerzia dell'O.d.V., la responsabilità "231" ricade comunque sull'ente (salva la responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico);
- non sussiste alcun obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti, né sono previsti poteri disciplinari.

L'O.d.V., d'altra parte, non può essere considerato responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato ad effettuare un trattamento per conto del titolare. L'Organismo è parte dell'Ente; non può essere considerato una persona giuridicamente distinta dal titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo.

P.G. – Scheda 10. IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

10.01 LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art.6, comma 2, lett. e), comma 2-bis, lett. d) e l'art.7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 6 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

omissis

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

omissis

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Art. 7 – Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

omissis

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari, per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

10.02 La Violazione del Modello

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:
  a. espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o
  b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati; e/o
  c. tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste.
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

10.03 I Criteri Generali d'Irrogazione delle Sanzioni

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 5 – Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nei singoli casi il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

a. rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
b. elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
c. reiterazione delle condotte;
d. partecipazione di più soggetti nella violazione.

10.04 Le Sanzioni per il Personale Dipendente

(*Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001*)

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente e non dipendente con rapporto libero professionale.

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

a. sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;

b. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dai sotto riportati articoli del C.C.N.L. "AREA LEGNO E LAPIDEI".

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Le sanzioni saranno disposte dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, previa eventuale proposta dell'O.d.V.

" CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI LAVORATORI

Lavotratori dipendente delle aziene dei settori Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione di materiali Lapidei

omissis

"Art. 84 Doveri dell'impiegato

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:

1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno all'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio; l'imprenditore a sua volta, non potrà con speciale convenzione restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;

4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 85 Provvedimenti disciplinari per gli ex impiegati

Ferma restando l'applicabilità della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze dell'impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;

e) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;

f) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad esempio non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, ritardi l'inizio

del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc...).

Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia mancanze che pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).

Nei provvedimenti di cui alla lettera e) incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

omissis

Art. 88 Ammonizioni, multe e sospensioni per gli ex operai

L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che: a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;

d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;

f) alterchi con i compagni di lavoro;

g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

h) sia trovato addormentato;

i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo: la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimenti di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali.

Art. 89 Provvedimenti disciplinari per gli ex operai

Ferma restando l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione del lavoratore alle norme del presente contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza: a) con il rimprovero verbale;

b) con il rimprovero scritto;

c) con la multa fino all'importo di tre quote orarie della retribuzione base;

d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni; e) con il licenziamento.

Art. 90 Licenziamento per mancanze per gli ex operai

Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) insubordinazione ai superiori;

b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;

d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;

e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) assenze ingiustificate prolungate oltre tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente le ferie;

g) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale dell'operaio;

h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 88 del presente contratto per i lavoratori quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 89.

i) furto nel luogo di lavoro, trafugamento di schizzi o di disegni di macchine o di utensili o di altri oggetti o documenti dell'impresa;

l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione;

m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Art 91 Preavviso di licenziamento e di dimissioni per gli ex operai

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'articolo 90 (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di sei giorni.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.

È fatta salva la prerogativa di 3MC s.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

10.05 Le Sanzioni per le Posizioni Apicali dell'Ente

(Soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001)

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti

coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale.

I provvedimenti disciplinari verranno irrogati nei riguardi dei 'dirigenti', nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

La determinazione della sanzione dipenderà dalla gravità dell'infrazione ed il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno comminate in relazione a:

a. intenzionalità della condotta, del grado di negligenza, imperizia o imprudenza, nonché con riguardo alla prevedibilità dell'evento dannoso;

b. condotta generale del lavoratore, con specifico riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva), e ciò nei limiti consentiti dalla legge;

c. mansioni specifiche;

d. posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'infrazione e/o l'omissione;

e. altre particolari circostanze che eventualmente accompagnino la violazione disciplinare.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b del D.Lgs. 231/2001.

10.06 Le Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle regole di comportamento o di qualsivoglia disposizione del presente Modello da parte dei membri dell'Amministrazione, l'O.d.V. informerà il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

10.07 Le Misure di Tutela nei confronti dei Collaboratori a progetto e dei Lavoratori Somministrati, dei Consulenti, dei Fornitori

Ogni violazione da parte dei collaboratori a progetto e dei lavoratori somministrati, dei consulenti, dei partners, a vario titolo e dei soggetti esterni che operino in nome e/o per conto di 3MC s.r.l., nell'ambito della gestione dei servizi presso varie strutture, delle regole di cui al presente Modello o commissione dei reati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

10.08 La tutela del Dipendente o Collaboratore che segnala Illeciti nel Settore Privato *(art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.Lgs. 231/2001)*

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, inseriti dall'art. 2 della Legge 30.11.2017, n. 179, estendono al settore privato, la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti (o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell'ente) di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

LEGGE 30 NOVEMBRE 2017, N. 179

omissis

Art. 2 - Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanzia- te di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del- le funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalitàinformatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresìnulli il muta- mento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Art. 3 – Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Le Disposizioni per le Segnalazioni o le Denunce

L'articolo 2 della Legge n. 179/2017, inserendo tre nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001, estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni al Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo dell'ente di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per similitudine di applicazione ed in attesa di emissione di specifico articolato, vengono prese a riferimento le LINEE GUIDA DI A.N.AC., sia pur riferite ai dipendenti pubblici, per quanto attiene la normativa facente capo alla

Legge n. 179/2017 e più precisamente a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, come dettato dall'art. 3 della stessa legge.

Nel dettare una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela. In particolare, le Linee guida pongono i seguenti obiettivi regolatori:

» fornire indicazioni utili ai fini dell'interpretazione delle norme dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle condizioni della tutela;

» fornire indicazioni in ordine alle misure che le amministrazioni è opportuno approntino per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite;

» proporre un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che tenga conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza del dipendente che le invia e che ciascuna amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative

» dare conto delle procedure sviluppate dall'Autorità per la tutela della riservatezza dell'identità sia dei dipendenti delle altre amministrazioni che trasmettano all'A.N.AC. una segnalazione, sia dei propri dipendenti che segnalano condotte illecite.

Alla luce di quanto espresso la Società definisce quanto segue:

✓ **Atti discriminatori nulli.** Si fa divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.In base alla normativa si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo. Inoltre è previsto il risarcimento del danno subito e il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data di licenziamento a quella di reintegrazione.

✓ **Adozione di misure discriminatorie.** Se accertate misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, di cui al comma 2-bis, art. 6del D.Lgs. 231/2001,il fatto può essere denunciato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

✓ **Segretezza dell'identità.** Viene sancito il divieto di rivelare l'identità di chi segnala l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Non sono tuttavia ammesse segnalazioni anonime.

✓ **Clausola anti-calunnie.** Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Società a responsabilità limitata

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Vers. 00

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

in vigore dal 30.07.2021 con gli *ultimi provvedimenti inseriti*:

- ***D.Lgs. 14.07.2020, n. 75**, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 177 dd. 15.07.2020, in vigore dal 30.07.2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".*
- ***D.Lgs. 03.09.2020, n. 116**, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 226 dd. 11.09.2020, in vigore dal 26.09.2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".*

B - PARTE SPECIALE

P.S. – Scheda 11. LE PREMESSE

11.01 I FATTI DI LIEVE ENTITÀ NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

Il disposto dell'art. 131-bis c.p. che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, nonostante rimanga inalterato il sistema di "Responsabilità amministrativa da reato", disciplinata dalle previsioni che saranno di seguito esposte nel presente Modello Organizzativo – Parte Speciale. Sarà comunque il Giudice, nelle varie fasi e gradi processuali, a ravvisare se un'offesa al bene giuridico protetto, qualora la pena detentiva edittale non superi nel massimo i cinque anni, sia caratterizzata da particolare tenuità ed il comportamento risulti non abituale.

11.02 GLI OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

La presente Parte Speciale individua le regole di comportamento e i protocolli di controllo idonei a prevenire il rischio di compimento delle fattispecie di reato potenzialmente perpetrabili in 3MC s.r.l. così come individuate nella Parte Generale del presente Modello.

Nello specifico, la Parte Speciale individua:

a. i protocolli di controllo cosiddetti "generali", aventi caratteristiche comuni, di base, per prevenire il rischio di compimento di reati in seno alla Società a prescindere dalla fattispecie;

b. le aree cosiddette sensibili o a *rischio*, ossia quelle attività/operazioni nello svolgimento delle quali possono essere potenzialmente perpetrati i reati ritenuti rilevanti per 3MC s.r.l.;

c. le regole e i protocolli di controllo specifici per prevenire il rischio di compimento di ciascun reato rilevante per la Società nell'ambito di ciascuna area/attività sensibile individuata.

11.03 I CONTROLLI NELLA PARTE SPECIALE DEL M.O.G.C.

I protocolli di controllo generali, unitamente al Codice Etico, al Sistema Disciplinare e agli obblighi di informazione, comunicazione e formazione costituiscono l'ambiente di controllo, una componente imprescindibile del sistema di controllo interno a cui si ispira il presente Modello.

L'ambiente di controllo, insieme alle regole di comportamento e ai protocolli di controllo specifici, rappresentano poi il sistema di controllo complessivo a cui si ispira 3MC s.r.l. ed il presente Modello, permettendone una sua efficace attuazione.

Fermo restando quanto sancito nel Codice Etico, parte integrante del presente Modello e quanto illustrato nella prima parte con riferimento al Sistema Disciplinare, agli obblighi di comunicazione, informazione e formazione, la Società adotta protocolli di controllo "generali" idonei a garantire una adeguata trasparenza, tracciabilità ed efficacia nelle varie operazioni procedurali.

11.04 I REATI ASSOCIABILI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE

Dall'analisi svolta emerge che i reati, che potrebbero verificarsi nell'ambito delle attività sensibili individuate, sono i seguenti:

1. *I Reati Transnazionali* (art. 4 D.Lgs. 231/2001 – artt. 3 e 10 D.Lgs. 146/2006);
2. *I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* (artt.24 e 25 D.Lgs. 231/2001) ed*I Reati in materia di dichiarazioni mendaci contro l'Amministrazione della Giustizia* (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);

3. *I Reati in materia di Delitti Informatici e di Trattamento Illecito dei Dati* (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) ed *i Reati in materia di violazione del Diritto d'Autore*(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001) e *gli Adempimenti in Materia di Privacy* (Reg. UE 2016/679 – D.Lgs. n. 196/2003);
4. *I Delitti contro l'Industria ed il Commercio* (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
5. *I Reati Societari* (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
6. *I delitti contro la Personalità Individuale* (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
7. *I Reati in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro* (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
8. *I Reati Ambientali* (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
9. *I Delitti per l'Impiego di Cittadini di paesi terzi il cui Soggiorno è Irregolare* (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
10. *I Reati Tributari* (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

I sopra elencati reati potranno essere segnalati anche in base a:

11. *La Procedura per la Segnalazione di Illeciti* (whistleblowing) (art. 6, cc. 2-bis, 2-ter e 2-quater delD.Lgs. 231/2001).

P.S. – Scheda 12.

I REATI TRANSNAZIONALI

(art. 4 D.Lgs. 231/2001 – artt. 3 e 10 Legge 146/2006)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. ART. 4 D.LGS. 231/2001 *Reati commessi all'estero* *1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.* *2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*	**art. 7 c.p.**	Reati commessi all'estero
	art. 8 c.p.	Delitto politico commesso all'estero
	art. 9 c.p.	Delitto comune del cittadino all'estero
	art. 10 c.p.	Delitto comune dello straniero all'estero

Art. 7 c.p. Reati commessi all'estero.

[I]. *È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:*

1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;

2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 c.p. Delitto politico commesso all'estero

[I]. *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia.*

[II]. *Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela*

[III]. *Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*

Art. 9 c.p. Delitto comune del cittadino all'estero.

[I]. *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.*

[II]. *Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.*

[III]. *Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*

Art. 10 c.p. Delitto comune dello straniero all'estero.

[I]. *Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.*

[II]. *Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, sempre che:*

1) si trovi nel territorio dello Stato;

2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

RIFERIMENTI RIF. **ART. 3** LEGGE 146/2006 *Definizione di reato transnazionale*
1. Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a. sia commesso in più di uno Stato;* *b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;* *c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;* ***d.** ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 10** LEGGE 146/2006 *Responsabilità amministrativa degli enti* *1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.* *2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.* ○ *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);* ○ *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);* ○ *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. n. 43/1973);* ○ *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).* *3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.* *4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*	**art. 377-bis c.p.**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
	art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
	art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote. *6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.* *7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.* *8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.* *9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.* ○ *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);* ○ *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).* *10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*	

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

[I]. *Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

[II]. *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

[III]. *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*

[IV]. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

[I]. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

[II]. *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

[III]. *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

[IV]. *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

[V]. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

[VI]. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (1) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.* (2)

[VII]. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.* (3)

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

[I]. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

[II]. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.*

[III]. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

[VII]. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

[V]. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

[VI]. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

[VII]. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001- *Sanzioni interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni Interdittive applicate in via definitiva*

[III]. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

[I]. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.*

[II]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

[III]. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.*

[II]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*
[III]. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma.*

12.01 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

omissis

12.02 LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

omissis

12.03 I CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA UNICO

omissis

P.S. – Scheda 13.

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati indicati nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a 3MC s.r.l.

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 24** D.LGS. 231/2001 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.* 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	**art. 316-bis c.p.**	Malversazione a danno dello Stato
	art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato
	art. 356r c.p.	Truffa nelle pubbliche forniture
	art. 640 c.p.	Truffa
	art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	art. 640-ter c.p.	Frode informatica
	art. 2 L. 23.12.1986, n. 898	In materia di controlli degli aiuti comunitari al settore agricolo
	RIF. **ART. 9**, C. **2**, LETTERE **c), d)** ED **e)**, D.LGS. 231/2001 - ***Sanzioni interdittive***	

Art. 316-bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato

[I]. *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo*

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[I]. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

[II]. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Art. 356 c.p. – Truffa nelle pubbliche forniture

[I]. *Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

[II]. *La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.*

Art. 640 c.p. – Truffa

[I]. *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

[II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

[III]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

[I]. *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

[I]. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

[II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

[III]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna dellecircostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni interdittive*:

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898

[I]. *Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

[II]. *Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a*

complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

[III]. *Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.*

<table>
<tr><th colspan="3">REATI PRESUPPOSTO</th></tr>
<tr><td rowspan="15">RIF. ART. 25 D.LGS. 231/2001
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quatere 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è</td><td>art. 314 c.p.</td><td>Peculato</td></tr>
<tr><td>art. 316 c.p.</td><td>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</td></tr>
<tr><td>art. 317 c.p.</td><td>Concussione</td></tr>
<tr><td>art. 318 c.p.</td><td>Corruzione per l’esercizio della funzione</td></tr>
<tr><td>art. 319 c.p.</td><td>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</td></tr>
<tr><td>art. 319-bis c.p.</td><td>Circostanze aggravanti</td></tr>
<tr><td>art. 319-ter c.p.</td><td>Corruzione in atti giudiziari</td></tr>
<tr><td>art. 319-quater c.p.</td><td>Induzione indebita a dare o promettere utilità</td></tr>
<tr><td>art. 320 c.p.</td><td>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</td></tr>
<tr><td>art. 321 c.p.</td><td>Pene per il corruttore</td></tr>
<tr><td>art. 322 c.p.</td><td>Istigazione alla corruzione</td></tr>
<tr><td>art. 322-bis c.p.</td><td>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</td></tr>
<tr><td>art. 323 c.p.</td><td>Abuso d’ufficio</td></tr>
<tr><td>art. 346-bis c.p.</td><td>Traffico di influenze</td></tr>
<tr><td colspan="2">RIF. ART. 9, C. 2, LETTEREa), b),c), d)EDe), D.LGS. 231/2001 - Sanzioni interdittive</td></tr>
</table>

stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	

Art. 314 c.p. – Peculato

[I]. *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

[II]. *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

Art. 316 c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[I]. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

[II]. *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

[III]. *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

Art. 317. c.p. – Concussione

[I]. *Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni*

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

[I]. *Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[I]. *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti.

[I]. *La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

[I]. *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

[II]. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

[II]. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o profitto sono superiori a euro 100.000.*

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

[II]. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

[I]. *Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

[I]. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

[II]. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

[III]. *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

[IV]. *La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

[I]. *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinqies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di n pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartamenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4).

[III]. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

[I]. *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.*

Art. 346-bis c.p. –Traffico di influenze

[I]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

[II]. *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

[III]. *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.*

[IV]. *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

[V]. *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni interdittive*:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 25-DECIES** D.LGS. 231/2001 *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.	**art. 377-bis**	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-Bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Le Nozioni di:

Pubblico Ufficiale - Incaricato di Pubblico Servizio - Esercente un Servizio di Pubblica Necessità

Il codice penale definisce, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.), di Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.) e di Esercente un Servizio di Pubblica Utilità (art. 359 c.p.).

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi. Sul punto la *Corte di Cassazione* ha chiarito che rientrano nella nozione di poteri autoritativi non solo quelli coercitivi, ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all'autorità che tale potere esercita. Rientrano, invece, nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria (*Sezioni Unite, sent. n. 191173/92*).

È opportuno chiarire relativamente alla nozione di pubblico ufficiale che è irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (*Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198*). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo. (*Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85*).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Ai suddetti fini, assume rilevanza non tanto la natura della singola attività in sé considerata quanto il contributo concreto di tale attività alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, in virtù di uno stretto legame di strumentalità con le menzionate finalità (*Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 178749/88*).

Esercente un Servizio di Pubblica Necessità (E.S.P.N.) è colui che esercita un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

Non è pacifico quali siano le professioni di cui il pubblico è per legge obbligato a valersi. Secondo alcuni si tratta di un requisito meramente apparente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene il contrario e nello specifico che tale locuzione si riferisca a quelle attività professionali cui si è obbligati a ricorrere per lo svolgimento di determinati servizi, come ad esempio l'architetto se si vuole progettare un palazzo.

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

La definizione inserita in tale comma pone problemi di coordinazione con la norma di cui all'art. 358. la dottrina ha cercato di risolvere la questione individuando la linea di demarcazione in relazione alla natura del provvedimento della P.A. Quindi se si tratta di concessione si avrà pubblico servizio, nel caso di autorizzazione servizio si parlerà di pubblica utilità, a patto però che vi sia un'espressa qualificazione dell'atto come orientato alla pubblica necessità del servizio

---

13.01 I Reati nei Rapporti con la Pubblica Amministrazione

(articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

A Le Attività a Rischio

omissis

B I Principi di Comportamento

omissis

C I Divieti nei Confronti della P.A.

omissis

D I DIVIETI

omissis

E I PROTOCOLLI*)*

omissis

13.02 I REATI DI DICHIARAZIONI MENDACI CONTRO L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(articolo 25-decies D.Lgs. 231/2001)

A L'ATTIVITÀ A RISCHIO

omissis

B I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

omissis

13.03 LE REGOLAMENTAZIONI ED I CONTROLLI SPECIFICI *(RIF. ARTT. 24, 25 E 25-DECIES)*

omissis

13.04 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA *(RIF. ARTT. 24, 25 E 25-DECIES)*

omissis

P.S. – Scheda 14.

I DELITTI INFORMATICI ED IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

(Reg. UE 2016/679 – D.Lgs. n. 196/2003)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 24-BIS** D.LGS. 231/2001 *Delitti informatici e trattamento illecito di dati.* 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito in Legge 18.11.2019, n. 133), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	**art. 615-ter c.p.**	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici
	art. 615-quinques c.p.	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
	art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617-quinques c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblici o comunque di pubblica utilità
	art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635-quinques c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	art. 640-quinques c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
	art. 491-bis c.p.	Documenti informatici
	Art. 1, c. 1, L. 133/2019	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
	RIF. **ART. 9**, C. **2**, LETTERE**a)**, **b)**, **c)**, **d)** ed **e)**, D.LGS. 231/2001 **- *Sanzioni interdittive***	

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

[I]. *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[I]. *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

[II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

[IV]. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici

[I].*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

[II].*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

[I].*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[I]. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

[II]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

[III]. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

[IV]. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I]. *Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

[III].*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata*

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

[II].*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

[I]. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

[III].*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*[comma sostituto dall'art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15.01.2016, n. 7]

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

[I]. *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

LEGGE 18 NOVEMBRE 2019, N. 133 – Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (*legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*)

Art. 1 – Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

omissis

[XI]. *Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini del- le comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

[XI-bis]. *All'articolo 24-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,»*

REATI PRESUPPOSTO	
RIF. **ART. 25-NOVIES** D.LGS. 231/2001 *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.* 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.	**art. 171, c. 1, lett. a-bis), e c. 3** della **Legge 22.04.1941, n. 633** in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"
	art. 171-bis della **Legge 22.04.1941, n. 633**
	art. 171-ter della **Legge 22.04.1941, n. 633**
	art. 171-septies della **Legge 22.04.1941, n. 633**
	art. 171-octies della **Legge 22.04.1941, n. 633**
	RIF. **ART. 9**, C. **2**, D.LGS. 231/2001 **- *Sanzioni interdittive***

LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

omissis

Art. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3

[I]. *Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II]. *Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

[III]. ***La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore***.

[IV]. *La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.*

Art. 171-bis

[I]. *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro2.582 a euro15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

[II]. *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 171-ter

[I]. *È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. *È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582a euro 15.493 chiunque:*

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

[III]. *La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

[IV]. *La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

omissis

Art. 171-septies - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

[I]. *La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

[I]. *Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

[II]. *La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

14.01 I DELITTI INFORMATICI ED IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

(articolo 24-bis D.Lgs. 231/2001)

omissis

14.02 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(aricolo. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

omissis

14.03 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO *(RIF. ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES)*

omissis

14.04 I PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO *(RIF. ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES)*

omissis

14.05 I DIVIETI *(RIF. ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES)*

omissis

14.06 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA *(RIF. ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES)*

omissis

14.07 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

(Regolamento. UE 2016/679 – Decreto Legislativo n. 196/2003)

A LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY

omissis

Nota

MODELLO 231: PARERE DEL GARANTE PRIVACY SUL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA PER UN CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

A seguito di un'istanza presentata dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (O.d.V.), con proprio parere, il Garante Privacy ha chiarito la qualificazione degli O.d.V. nell'ottica dell'organigramma privacy. L'Autorità ha infatti ritenuto che i componenti dell'O.d.V. devono essere considerati quali soggetti autorizzati al trattamento.

Organigramma privacy

Il Garante, in primo luogo, delinea i ruoli dei protagonisti di un Sistema Privacy. Il titolare del trattamento è il soggetto (persona fisica o giuridica) sul quale ricadono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali. Il titolare, proprio nell'ambito dell'implementazione del sistema di gestione privacy (misure tecniche e organizzative, anche sotto il profilo della sicurezza) può ricorrere ad uno o più responsabili del trattamento. Tale figura (anch'essa persona fisica o giuridica) svolge, pertanto, attività per conto e nell'interesse del titolare, agendo sulla base degli accordi e delle istruzioni impartite da questi.

Il Garante rammenta anche che, sebbene con il G.D.P.R. sarebbe formalmente sparita la figura dell'incaricato del trattamento, in realtà, da una interpretazione attenta del Regolamento ne emerge un ruolo analogo: la persona autorizzata al trattamento (sotto l'autorità diretta del titolare). Conferma di ciò la si rinviene nell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, in cui si riconosce al titolare o al responsabile la facoltà di prevedere che, sotto la propria responsabilità, autorità ed organizzazione, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate.

O.d.V.: requisiti e funzioni

Ricordiamo che il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è la norma che regola le ipotesi in cui una persona giuridica possa rispondere di specifici reati quando questi siano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa da soggetti che ricoprono funzioni apicali. L'unica possibilità per l'ente di andare esente da responsabilità è dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato (in perfetto stile accountability, mi preme sottolineare), prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati e di avere affidato a un organismo (composto da membri interni o esterni) il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello organizzativo per la prevenzione dei reati. L'O.d.V. deve agire in piena autonomia. Deve essere garantito un adeguato livello di estraneità rispetto ad ogni forma di interferenza e pressione dei vertici, nonché una adeguata autonomia decisionale rispetto allo svolgimento delle proprie attività, con possibilità di accesso a tutte le informazioni aziendali utili allo svolgimento del controllo.

Appare pertanto chiaro come nell'ambito dell'organizzazione del modello 231 devono essere predisposti, con specifici processi di comunicazione aziendale, tutta una serie di flussi di informazioni (periodici e ad hoc, da e verso l'O.d.V.) al fine di conoscere e gestire eventuali situazioni di rischio.

Obblighi G.D.P.R. in azienda: come garantire la protezione dei dati

Qualificazione soggettiva ai fini privacy

Dall'analisi congiunta delle indicazioni sopra riportate, il Garante giunge alla conclusione che l'O.d.V., anzi i componenti dello stesso, devono essere considerati quali persone autorizzate al trattamento. L'O.d.V. non può essere considerato autonomo titolare del trattamento perché:

- *i compiti di iniziativa e controllo sono determinati dalla legge e dalla dirigenza (funzionamento, risorse, misure di sicurezza);*
- *al verificarsi di eventi reato rilevanti per il modello, anche in caso di inerzia dell'O.d.V., la responsabilità "231" ricade comunque sull'ente (salva la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni assunte con il conferimento dell'incarico);*
- *non sussiste alcun obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione agli illeciti, né sono previsti poteri disciplinari.*

L'O.d.V., d'altra parte, non può essere considerato responsabile del trattamento inteso come soggetto chiamato ad effettuare un trattamento per conto del titolare. L'Organismo è parte dell'Ente; non può essere considerato una persona giuridicamente distinta dal titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo.

Conclusioni

L'Ente definisce il perimetro e le modalità di esercizio dei compiti dell'O.d.V., delineandone il ruolo nella sua composizione (unitaria o collegiale). In quest'ottica, allora, lo stesso Ente, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'O.d.V. comporta, designerà – nel rispetto del principio di accountability – i singoli membri dell'O.d.V. quali soggetti autorizzati.

Sarà fondamentale, ed a tali fini potrà senz'altro aiutare la struttura del modello 231, conoscere e tracciare in maniera dettagliata i processi aziendali ed i relativi flussi informativi connessi al funzionamento dell'O.d.V., in modo tale, evidentemente, da poter redigere le corrette istruzioni in termini di trattamento dati a cui i membri dell'O.d.V. dovranno attenersi.

L'Autorità ha anche precisato che il parere espresso sulla qualifica dell'O.d.V. non tiene volutamente conto del ruolo che l'O.d.V. potrebbe andare a ricoprire a seguito della Legge n. 179/2017 che ha introdotto la denuncia riservata di illecito (whistleblowing) nei modelli 231, lasciando aperta la strada per ulteriori e possibili specificazioni.

P.S. – Scheda 15.

I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

(art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 25-BIS.1** D.LGS. 231/2001 *Delitti contro l'Industria ed il Commercio* 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2**.**	**art. 513 c.p.**	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	art. 517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
	RIF. **ART. 9**, C. **2**, LETTERE **a), b), c), d)** ed **e)**, D.LGS. 231/2001 **- *Sanzioni interdittive***	

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

[I]. *Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

Art. 513-Bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

[I]. *Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

[II]. *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

[I]. *Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.*

[II]. *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

[I]. *Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegnaall'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più gravedelitto [440 – 445, 445 – 459), con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro.*

[II]. *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.*

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[I]. *Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commerciocome genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.*

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

[I].*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazioneopere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri (2563 - 2574), atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto [(2)], è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

[I]. *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

[III]. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

[IV]. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

[I]. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geograficheo denominazioni di origine[(3)]di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte*.

[III]. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

[IV]. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 - *Sanzioni interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

15.01 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

omissis

15.02 I PROTOCOLLI SPECIFICI

omissis

15.03 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

P.S. – Scheda 16.

I REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 25-TER** D.LGS. 231/2001 *Reati societari* 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) (Abrogata). d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;	**art. 2621 c.c.**	False comunicazioni sociali
	art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità
	art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate
	art. 2623 c.c.	Falso in prospetto Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262.
	art. 2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
	art. 2625 c.c.	Impedito controllo
	art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
	art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
	art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
	art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la	**art. 2635-bis c.c.**	Istigazione alla corruzione tra privati
	art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
	art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
	art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

[I]. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

[II]. *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

[I]. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

[II]. *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno delle società quotate

[I]. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

[II]. *Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[III]. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Art. 2623 c.c. Falso in prospetto

Articolo abrogato dall'art. 34, co. II, L 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Articolo abrogato dall'art. 37, p.to XXXIV, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 2624 c.c. è confluita nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

[I]. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

[II]. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

[III]. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

[I]. *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

[I]. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

[II]. *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

[I]. *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

[II]. *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

[III]. *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

[I]. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Art. 2629-Bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

[I]. *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art.**2391** (*), primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

(*) Art. 2391 c.c. Interessi degli amministratori

[I]. *L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*

[II]. *Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.*

[III]. *Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società*

possono essere impugnatedagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

[IV]. *L'amministratore risponde dei danniderivati alla società dalla sua azione od omissione.*

[V]. *L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.*

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

[I]. *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

[I]. *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

[I].*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

[II].*Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

[III].*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

[IV]. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

[V]. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

[VI]. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

[VII]. *Fermo quanto previsto dall'articolo **2641**(**), la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

(**) Art. 2641 c.c. Confisca

[I]. *In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.*

[II]. *Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.*

[III]. *Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.*

Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

[I].*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

[II].*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa*

con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[III].*Si procede a querela della persona offesa.*

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

[I]. *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

[I]. *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

[I]. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

[II]. *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

[III]. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

16.01 Le Aree di Attività a Rischio

omissis

16.02 I Principi di Comportamento

omissis

16.03 I Protocolli Specifici di Accertamento

omissis

16.04 Le Clausole 231 da inserire nei Contratti

Nel rispetto della normativa vigente è importante che qualsiasi accordo contrattuale debba prevedere le seguenti clausole, opportunamente selezionate ed adattate alla realtà aziendale, nell'ordine indicato e nella posizione che il consulente legale aziendale riterrà più opportuna.

- **Una Clausola di Impegno della Controparte al Rispetto del Modello 231 e del Codice Etico dell'Ente e degli ulteriori Protocolli che saranno forniti:**
- **Una Clausola Risolutiva del Contratto per Colpa della Controparte in favore dell'Ente per i casi in cui la controparte violi i principi e precetti dei documenti richiamati dal contratto, con specifica previsione di risarcimento di eventuali danni;**

- **UNA CLAUSOLA IN FUNZIONE DELLA QUALE L'ORGANISMO DI VIGILANZA., ANCHE PER MEZZO DELLE FUNZIONI AZIENDALI O DI TERZI INCARICATI, POSSA EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE;**
- **UNA CLAUSOLA DI IMPEGNO DELLA CONTROPARTE A SEGNALARE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA VIOLAZIONI DEI PRINCIPI CONTENUTI NEI DOCUMENTI SOPRACCITATI;**

16.05 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

P.S. – Scheda 17.

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

<table>
<tr><th colspan="3">REATI PRESUPPOSTO</th></tr>
<tr><td rowspan="10">RIF. ART. 25-QUINQUIES D.LGS. 231/2001
Reati contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.l, nonché per il delitto di cui all’articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l’ente o una sua unita organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.</td><td>art. 600 c.p.</td><td>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</td></tr>
<tr><td>art. 600-bis c.p.</td><td>Prostituzione minorile</td></tr>
<tr><td>art. 600-ter c.p.</td><td>Pornografia minorile</td></tr>
<tr><td>art. 600-quater c.p.</td><td>Detenzione di materiale pornografico</td></tr>
<tr><td>art. 600-quater.1 c.p.</td><td>Pornografia virtuale</td></tr>
<tr><td>art. 600-quinquies c.p.</td><td>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</td></tr>
<tr><td>art. 603-bis c.p.</td><td>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</td></tr>
<tr><td>art. 609-undecies c.p.</td><td>Adescamento di minorenni</td></tr>
<tr><td colspan="2">RIF. ART. 9, C. 2, LETTEREa), b), c), d) ed e), D.LGS. 231/2001 - Sanzioni interdittive</td></tr>
</table>

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

[I]. *Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

[II]. *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

[I]. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

[II]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

[I]. *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[II]. *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

[III]. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

[IV]. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

[V]. *Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

[VI]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

[VII]. *Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

Art. 600-quater c.p. – Detenzione di materiale pornografico

[I]. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

[II]. *La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

[I]. *Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

[II]. *Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

[I]. *Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

[I]. *È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

[II]. *Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

[I]. *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

[III]. *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

[I]. *Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater,anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

Art. 9, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

17.01 Le Aree di Attività a Rischio

omissis

17.02 I Principi Comportamentali

omissis

17.03 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

omissis

P.S. – Scheda 18.

I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

Nel presente capitolo del Modello 231 di 3MC S.R.L. vengono precisate le "*Aree di Attività a Rischio*" e riportati i "*Principi Comportamentali*" e "*Procedurali Specifici*", oltre ai "*Compiti dell'Organismo di Vigilanza*", facendo specifico riferimento e rinvio all'attività peculiare attinente al D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – non potendo riportare integralmente i procedimenti, i registri e le documentazioni propri della materia, depositati in azienda e gestiti da tecnici nominati allo scopo, in base alla normativa di riferimento.

<table>
<tr><th colspan="3">REATI PRESUPPOSTO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">RIF. ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</td><td>art. 589 c.p.</td><td>Omicidio colposo</td></tr>
<tr><td>art. 590 c.p.</td><td>Lesioni personali colpose</td></tr>
<tr><td>1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.</td><td colspan="2">RIF. ART. 9, C. 2, D.LGS. 231/2001 - Sanzioni interdittive</td></tr>
</table>

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

[I]. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

[II]. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

[II-bis**].** *Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[III]. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

[I]. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

[II]. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*

[III]. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. II, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

[IV].*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

[V].*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni Interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

==========

- *Omicidio Colposo* (art. 589 c.p.).
  Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
  Con l'introduzione dell'art. 25-septies al D.Lgs. 231/2001, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antinfortunistiche, l'ente è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime* (art. 590 c.p. terzo comma).
  La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell'Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- *la lesione personale è considerata grave*, ai sensi dell'art. 583 c.p.,:
  1 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  2 se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- *La lesione personale è considerata gravissima*, ai sensi dell'art. 583 c.p., nelle seguenti ipotesi:
  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

18.01 Le Aree di Attività a Rischio

omissis

18.02 I Principi Generali e le Regole di Comportamento e di Attuazione

omissis

18.03 I Protocolli Procedurali Specifici

omissis

18.04 I Controlli Specifici dell'Organismo di Vigilanza

omissis

P.S. – Scheda 18_A

LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 13 febbraio 2014

ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. 81/2008

(collegato all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

Il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24.02.2014, recepisce le "procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese - ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. - come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013.

Il documento della Commissione ed il Decreto hanno lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione ed alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.

Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell'articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:

- ≈ l'eventuale coincidenza tra l'alta direzione (A.D.), il datore di lavoro (D.L.) e l'organo dirigente ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ≈ l'esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
- ≈ la presenza o meno di dirigenti;
- ≈ la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza".

Una tabella esemplificativa mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi alla figura apicale (e alla dimensione dell'ente):

- ✓ D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.: Datore di lavoro;
- ✓ D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.: Organo Dirigente;
- ✓ Linee Guida SGSL/BS OHSAS 18001: Alta Direzione.

In particolare le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nella piccole e medie imprese "delineano una serie di scelte organizzative, descrivendone le modalità attuative", per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 30 del Testo Unico.

Se i requisiti essenziali di costituzione del MOGC della salute e sicurezza sono quelli previsti dall'art. 30 commi da 1 a 4 del Testo Unico, l'adozione e l'efficace attuazione di un MOGCdella salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche "dipendono della complessità dell'organizzazione aziendale più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità".

Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l'opportunità di implementare un MOGC aziendale: "*un MOGC efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l'adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative*".

Il documento contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l'attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.

Questi i temi affrontati nel documento approvato dalla Commissione e allegato al Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014:

- politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008);
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008);
- attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. 81/2008);
- gestione appalti;
- riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/2008);
- attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008);
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.Lgs. 81/2008);
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.Lgs. 81/2008);
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell'art. 30, del D.Lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008);
- il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.Lgs. 81/2008).

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

omissis

Articolo 11–Attività promozionali

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento*, da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

b) finanziamento*, da parte dell'INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera *b)*;

c) finanziamento*, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-*bis,* della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera *d)*.

3. Le amministrazioni centrali e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione, da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera *c)* e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. *L'INAIL finanzia, con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,* progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v)*. *L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente..*

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-*bis,* della Legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con Accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e la Province autonome di Trento e di Bolzano.

omissis

Articolo 16–Delega di funzioni

omissis

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. *L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*.

omissis

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti

corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

> ***Lettere Circolari****Lettera Circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 - Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.*

omissis

Articolo 51–Organismi paritetici

omissis

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

Moduli allegati al D.M. 13 febbraio 2014
Schede attuative del Sistema di Procedura Semplificata

Allegato 01	Scheda analisi iniziale	**Allegato 10**	Elenco documentazione obbligatoria
Allegato 02	Piano di miglioramento Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politica	**Allegato 11**	Modulo rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità
Allegato 03	Elenco normativa applicabile	**Allegato 12**	Modulo rilevazione infortunio
Allegato 04	Scheda Manutenzione Macchina	**Allegato 13**	Piano di Monitoraggio
Allegato 05	Scheda Consegna/GestioneD.P.I.	**Allegato 14**	Programma degli/dell'audit interno
Allegato 06	Programma annuale di formazione, informazione e addestramento	**Allegato 15**	Piano di audit
Allegato 07	Registro presenze partecipanti	**Allegato 16**	Verbale di audit
Allegato 08	Scheda formazione/informazione/addestramento lavoratore	**Allegato 17**	Riesame periodico del modello organizzativo
Allegato 09	Registro addestramento lavoratore	**Allegato 18**	Riunione periodica

P.S. – Scheda 19.

I REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF.**ART. 25-UNDECIES** D.LGS. 231/2001 *Reati ambientali* 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a. per la violazione dell'articolo 452-bis , la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b. per la violazione dell'articolo 452-quater , la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c. per la violazione dell'articolo 452-quinquies , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies , la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f. per la violazione dell'articolo 727-bis , la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g. per la violazione dell'articolo 733-bis , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1.bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) . 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione	**art. 452-bis c.p.**	Inquinamento ambientale
	art. 452-ter c.p.	Morte o lesione come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
	art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale
	art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
	art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	art. 452-septies c.p.	Impedimento del controllo
	art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti
	art. 452-novies c.p.	Aggravante ambientale
	art. 452-decies c.p.	Ravvedimento operoso
	art. 452-undecies c.p.	Confisca
	art. 452-duodecies c.p.	Ripristino dello stato dei luoghi
	art. 452-terdecies c.p.	Omessa bonifica
	RIF.**ART. 9**, C. **2**, D.LGS. 231/2001 - ***Sanzioni interdittive***	
	RIF.**ART. 16**, C. **3**, D.LGS. 231/2001 - ***Sanzioni interdittive applicate in via definitiva***	
	art. 103 D.Lgs 152/2006	Scarichi sul suolo
	art. 104 D.Lgs 152/2006	Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
	art. 107 D.Lgs 152/2006	Scarichi in reti fognarie

pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a) , e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b) , 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquantaquote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	**art. 108 D.Lgs 152/2006**	Scarichi di sostanze pericolose
	art. 137 D.Lgs 152/2006	Sanzioni penali
	art. 187 D.Lgs 152/2006	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
	art. 192 D.Lgs 152/2006	Divieto di abbandono (di rifiuti)
	art. 194 D.Lgs 152/2006	Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI
	art. 256 D.Lgs 152/2006	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
	art. 257 D.Lgs 152/2006	Bonifica dei siti
	art. 258 D.Lgs 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259 D.Lgs 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260 D.Lgs 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti)	**[*articolo abrogato dall'art. 7, lett. q), del D.Lgs. 01.03.2018, n. 21*]**
	art. 260-bis D.Lgs 152/2006	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279 D.Lgs 152/2006	Sanzioni
	artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992	
	art. 3 L. 549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis , comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.	

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

[I]. *È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[II]. *Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 452-ter c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

[I]. *Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452 -bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

[II]. *Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.*

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

[I]. *Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. *Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

[I]. *Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452–bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

[II]. *Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Art. 452-sexiesc.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

[II]. *La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della fl ora o della fauna.

[III]. *Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fi no alla metà.*

Art. 452-septies c.p. Impedimento del controllo

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

[I]. *Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

[II]. *Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

[III]. *Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

Art. 452-novies c.p. Aggravante ambientale

[I]. *Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.*

Art. 452-decies c.p. Ravvedimento operoso

[I]. *Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies , nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

[II]. *Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.*

Art. 452-undecies Confisca

[I]. *Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis , 452-quater, 452-sexies , 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

[II]. *Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

[III]. *I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.*

[IV]. *L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.*

Art. 452-duodecies Ripristino dello stato dei luoghi

[I]. *Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.*

[II]. *Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.*

Art. 452-terdecies Omessa bonifica

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.*

Art. 727-*Bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

[II]. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Art. 733-*Bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

[I]. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.*

[II]. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

[III]. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni Interdittive*

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni Interdittive applicate in via definitiva*

[III]. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 **CODICE DELL'AMBIENTE -** Norme in materia ambientale

omissis

Art. 107 - Scarichi in reti fognarie

[I]. *Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.*

Art. 108 - Scarichi di sostanze pericolose

[IV]. *Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di*

peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 137 - Sanzioni penali

[I]. *Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

[II]. *Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

[III]. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell' articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

[V]. *Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

[XI]. *Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

[XIII]. *Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

[I]. *È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.*

[II]. *In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:*

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

[III]. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.*

Art. 192 - Divieto di abbandono [di rifiuti]

[I]. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*

[II]. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*

[III]. *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

[IV]. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

[I]. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:*

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[III]. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

[IV]. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

[V]. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

[VI]. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

omissis

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

[IV]. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Art. 259 -Traffico illecito di rifiuti

[I]. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **[*articolo abrogato dall'art. 7, lett. q), del D.Lgs. 01.03.2018, n. 21*]**

[I]. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

[II]. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

[III]. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

[IV]. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010)

(articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

omissis

Art. 279 - Sanzioni

[V]. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Articolo 1

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II]. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

Articolo 2

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

[II]. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.*

Articolo 3-bis

[I]. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

omissis

Articolo 6

[I]. *Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

[IV]. *Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

omissis

Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

[I]. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

[II]. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

[III]. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.* (1)

[IV]. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

[V]. *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

[VI]. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

19.01 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

omissis

19.02 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

19.03 I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

omissis

19.04 I RIFIUTI COSTITUITI DA D.P.I. UTILIZZATI

19.04.01 Il Conferimento

omissis

19.04.02 I Contenitori

omissis

19.05 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

P.S. – Scheda 20.

I DELITTI PER L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE

(art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF. **ART. 25-DUODECIES** D.LGS. 231/2001 *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (1) 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.(1) 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno . (1) *nota (1) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 4, della Legge 17.10.2017, n. 161.*	**art. 12 D.Lgs. 286/1998**	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
	art. 22 D.Lgs. 286/1998	Lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato
	art. 603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1988, N. 286

TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

omissis

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

omissis

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

omissis

[III]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non

è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

[III-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

[III-ter]. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

omissis

[V]. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

omissis

TITOLO III

Disciplina del lavoro

omissis

Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

omissis

[XII]. *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

[XII.bis]. *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

[I]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

[III]. *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
[IV]. *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

20.01 LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

omissis

20.02 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

omissis

A. I DIVIETI

omissis

B. I PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI

omissis

C. I CONTRATTI

omissis

20.03 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

P.S. – Scheda 21.

I REATI IN MATERIA TRIBUTARIA

(art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

In merito alla possibile commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel presente specifico capitolo del "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" vengono esposte tutte le procedure riguardanti le attività in materia tributaria svolte in 3MC S.R.L. e relative ai rami d'azienda c.d. "AMMINISTRAZIONE – PERSONALE", "UFFICIO TECNICO" ed "ACQUISTI".

<table>
<tr><th colspan="3">REATI PRESUPPOSTO</th></tr>
<tr><td rowspan="10">RIF. ART. 25-QUINQUIESDECIES D.LGS. 231/2001
Reati Tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</td><td>art. 2 D.Lgs. 74/2000</td><td>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</td></tr>
<tr><td>art. 3 D.Lgs. 74/2000</td><td>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</td></tr>
<tr><td>art. 4 D.Lgs. 74/2000</td><td>Dichiarazione infedele</td></tr>
<tr><td>art. 5 D.Lgs. 74/2000</td><td>Dichiarazione infedele</td></tr>
<tr><td>art. 6 D.Lgs. 74/2000</td><td>Tentativo</td></tr>
<tr><td>art. 8 D.Lgs. 74/2000</td><td>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</td></tr>
<tr><td>art. 10 D.Lgs. 74/2000</td><td>Occultamento o distruzione di documenti contabili</td></tr>
<tr><td>art. 10-quater D.Lgs. 74/2000</td><td>Indebita compensazione</td></tr>
<tr><td>art. 11 D.Lgs. 74/2000</td><td>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</td></tr>
<tr><td colspan="2">RIF. ART. 9, C. 2, LETTERE c), d) ed e), D.LGS. 231/2001 - Sanzioni interdittive</td></tr>
</table>

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)..	

DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74

NUOVA DISCIPLINA REATI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E VALORE AGGIUNTO, A NORMA DELL'ART. 9 DELLA L. N. 205/1999

omissis

Titolo II

Capo I

Delitti in materia di dichiarazione

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[II-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamenti e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per

un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

[II]. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[III]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 - Dichiarazione infedele

[I]. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

[I-bis]. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

[I-ter]. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 - Omessa dichiarazione

[I]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

[I-bis]. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

[II]. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 6 - Tentativo

[I]. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

[I-bis]. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro

Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

omissis

Capo II

Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

[I]. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[II]. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[II-bis]. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

[III]. *Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.*

omissis

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

omissis

Art. 10-quater - Indebita compensazione

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

[II].È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

omissis

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

[II]. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 – *Sanzioni Interdittive*

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

21.01 LE DEFINIZIONI DI LEGGE (*D.Lgs. 10.03.2000, n. 74*)

Va premesso che, ai fini della normativa tributaria, di cui al citato D.Lgs. n.74/2000, si adottano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati presupposto tributari (*sono definiti "Reati Presupposto" i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società*)**.**

Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

omissis

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**"
si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "**elementi attivi o passivi**"
si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "**dichiarazioni**"
si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "**fine di evadere le imposte**" e il "**fine di consentire a terzi l'evasione**"
si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "**fine di evadere le imposte**" ed il "**fine di sottrarsi al pagamento**" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "**imposta evasa**"
si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

g) le **soglie di punibilità**
riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

g-bis) per "**operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente**"
si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per "**mezzi fraudolenti**"

si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

21.02 LE PRINCIPALI FATTISPECIE DI SANZIONI PENALI IN AMBITO TRIBUTARIO

(*di seguito vengono indicate solo alcune a titolo esemplificativo ma non esaustivo*)

REATI DICHIARATIVI

omissis

REATI DOCUMENTALI

omissis

REATI A TUTELA DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

omissis

A DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Si tratta del reato descritto dall'articolo 2 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

B DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZI DI ARTIFIZI IN CONTABILITÀ

Si tratta del reato descritto dall'articolo 3 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

C INFEDELE DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DICHIARAZIONE IRAP O DICHIARAZIONE IVA

Si tratta del reato tributario disciplinato dall'articolo 4 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

D OMESSA DICHIARAZIONE DEI REDDITI O OMESSA DICHIARAZIONE IVA

Si tratta del reato descritto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

E OMESSA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Il D.Lgs. n 158/2015 ha introdotto la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Si tratta del reato descritto dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n 74/2000.

F EMISSIONE DI FATTURE DI VENDITA FALSE

Si tratta del reato tributario descritto dall'articolo 8 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

G OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Si tratta del reato tributario descritto dall'articolo 10 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

H OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE O IVA

Si tratta del reato descritto dall'articolo 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n 74/2000.

I COMPENSAZIONI INDEBITE OLTRE LA SOGLIA PENALE

Si tratta del reato descritto dall'articolo 10-quater del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

L SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Si tratta del reato descritto dall'articolo 11 del D.Lgs. n 74/2000.

omissis

M SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Il comma 1, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che si sottrae al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA. Ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad essi relative di importo complessivo superiore a 50.000 euro.

omissis

N TRANSAZIONE FISCALE

Il comma 2, dell'articolo 11, riguarda il contribuente che al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale:

omissis

21.03 I Processi Sensibili e le Aree di Attività a Rischio

omissis

21.04 I Principi Generali di Comportamento e di Attuazione

omissis

21.05 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

omissis

P.S. – Scheda 22.

LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI *(WHISTLEBLOWING)*

(art. 6 D.Lgs. 231/2001)

(artt. 2 e 3 Legge179/2017)

REATI PRESUPPOSTO		
RIF.**ART. 6** D.LGS. 231/2001 *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente* 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,	**art.326 c.p.**	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
	art.622 c.p.	Rivelazione di segreto professionale
	art.623 c.p.	Rivelazione di segreti scientifici o industriali
	art.2105 c.c.	Obbligo di fedeltà

rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 – Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

[I]. *Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rap- porto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*

[II]. *Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*

[III]. *L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità*

[IV]. *La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

[V]. *L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di critto- grafia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*

[VI]. *Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.*

[VII]. *È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*

[VIII]. *Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*

[IX]. *Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave*.

Art. 326 c.p. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

[I]. *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio (358) , che, violano i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[II]. *Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.*

[III]. *Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da*

due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 622 c.p. – Rivelazione di segreto professionale

[I]. *Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.*

[II]. *La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.*

[III]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

Art. 623 c.p. – Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

[I]. *Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.*

[II]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

Art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà.

[I]. *Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*

A titolo meramente esemplificativo si riporta il capitolo 2.5 riferito alla "Nuova Normativa sul Whistleblowing" di cui al Documento sui**"*PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231*" - edizione dicembre 2018 –** a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare di:

"*Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"; "Associazione Bancaria Italiana"; "Consiglio Nazionale Forense"; "Confindustria"*:

C.N.D.C.E.C. – A.B.I. – C.N.F. – CONFINDUSTRIA

"PRINCIPI CONSOLIDATI PER LA REDAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E PROSPETTIVE DI REVISIONE DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231"

edizione dicembre 2018

omissis

2.5. La nuova normativa sul *whistleblowing*

L'importanza dei flussi informativi e la necessità di tutelare l'autore di eventuali segnalazioni, oltre che essere suggerita da una prassi e da standard di settore ormai consolidati, hanno trovato uno specifico riconoscimento anche dal punto di vista legislativo. La L. 179/201749, infatti, ha modificato il D.Lgs. 231/2001, inserendo all'art. 6 i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, disponendo, in primo luogo, che i modelli organizzativi debbano prevedere:

a) "uno o più canali che consentano di presentare segnalazioni50 circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante51;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel Sistema Disciplinare apposite sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del
e) segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

La nuova formulazione della norma, dunque, introduce un ulteriore requisito da rispettare ai fini di un giudizio positivo sull'idoneità dei modelli organizzativi, consentendo di sviluppare alcune considerazioni soprattutto in relazione ai profili oggettivi delle eventuali segnalazioni. In primo luogo, va sottolineato come il concetto di «condotta illecita» si presti a una varietà di interpretazioni piuttosto ampia, atteso che, verosimilmente, è difficilmente ipotizzabile che il segnalante stesso debba effettuare una valutazione in merito alla tipologia di fattispecie integrata dai fatti segnalati. Da tale circostanza è partito probabilmente il Legislatore nella scelta di non definire l'ambito oggettivo della segnalazione all'interno di schemi giuridici eccessivamente rigidi o che presuppongano specifiche nozioni di diritto

penale. Inoltre, poiché anche il concetto di illiceità può essere molto ampio, la L. 179/2017 ha specificato che le segnalazioni devono riguardare solo i comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, oltre a dover essere supportate da solidi elementi probatori (gli "elementi di fatto precisi e concordanti" citati dal Decreto).

In base a quanto considerato in precedenza, è possibile ad ogni modo rilevare come, anche prima dellasua formale introduzione dal punto di vista normativo, era possibile includere lo strumento del*whistleblowing* nell'ambito dei flussi informativi previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.Da questo punto di vista, ancorché il nuovo comma 2-bis, invece, non menzioni esplicitamente il

destinatario delle segnalazioni, è lecito ipotizzare che debba essere coinvolto, ancorché nonnecessariamente in via esclusiva, l'O.d.V. Il coinvolgimento di tale organo, infatti, sembra poter"realizzare con efficacia le finalità della nuova disciplina, di salvaguardare l'integrità dell'ente e tutelareil segnalante; finalità che difficilmente potrebbero essere perseguite se, invece, le segnalazioni venisserorecapitate a soggetti nei cui confronti il segnalante abbia una posizione di dipendenza funzionale ogerarchica ovvero al presunto responsabile della violazione ovvero ancora a soggetti che abbiano unpotenziale interesse correlato alla segnalazione".

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, dal tenore letterale della norma si evince che i canali possonoessere anche più di uno, ai quali si affianca "almeno un canale alternativo" che possa garantire lapossibilità di effettuare segnalazioni attraverso l'adozione di opportune misure tecniche, organizzative einformatiche che garantiscano la riservatezza del segnalante54. Da quanto fin qui analizzato, si puòaffermare quanto meno che gli enti debbano dotarsi di strumenti più avanzati della semplice casella diposta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza, soprattutto ai fini della riservatezza55 sull'identitàdel segnalante, nonché definire meccanismi di verifica della fondatezza della segnalazione.

L'individuazione di una procedura *ad hoc* è necessaria anche in relazione alle attività da intraprenderenel caso di risposta alla segnalazione, definendo una specifica metodologia e individuando i soggetticoinvolti, nonché i tempi e gli strumenti di verifica da utilizzare.

Mette conto ricordare che la disciplina bancaria e finanziaria già dal 2013-2015 contiene in nuce lecaratteristiche di fondo di un sistema di *whistleblowing:* si vedano, al riguardo, gli art. 52-bis TUB e 8-bisTUF, dedicati ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni delle norme disciplinanti l'attivitàbancaria e finanziaria. Da ultimo, l'art. 48 del D.Lgs. n. 90/2017 prevede analoghi meccanismi disegnalazione delle violazioni delle disposizioni antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

22.01 La Procedura "Whistleblowing 231"

omissis

➢ Destinatario delle segnalazioni

omissis

➢ Oggetto della Segnalazione

omissis

➢ Contenuto della Segnalazione

omissis

➢ Come effettuare la segnalazione

omissis

➢ Verifica della fondatezza della segnalazione

omissis

➢ Tutele di riservatezza

omissis

22.02 I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

omissis

P.S. – Scheda 23.01.

IL CODICE ETICO DI 3MC S.R.L.

società a responsabilità limitata

C O D I C E E T I C O

omissis

società a responsabilità limitata

IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

omissis

LA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI
– PROCEDURA "*WHISTLEBLOWING*" –

IL REGOLAMENTO

Disciplina della Tutela del Dipendente che effettua una segnalazione d'illecito (*whistleblower*)

omissis